



FABRIZIO DE VITA

## L'ulteriore telematizzazione dei flussi degli atti nel processo civile

La razionalizzazione e l'incremento della telematizzazione del processo civile, in funzione della sua efficienza, sono stati un filo conduttore della riforma Cartabia: in questo saggio l'Autore esamina, tra legge delega e decreto delegato, le misure in tema di notifiche, depositi e fascicoli telematici, verificandone i limiti e le conseguenze, anche in termini di perfezionamento del passaggio in ambiente digitale delle attività di formazione, trasmissione e archiviazione degli atti processuali.

Rationalizing and increasing the telematization of the civil process, as a function of its efficiency, has been a guiding thread of the Cartabia reform: in this essay, the Author examines, between the enabling law and the delegated decree, the measures on telematic notifications, filings and files, verifying their limits and consequences, also in terms of perfecting the transition to the digital environment of the activities of formation, transmission and filing of procedural documents.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il perfezionamento della disciplina delle notifiche telematiche nella legge delega, nel relativo *background*; 3. Segue: ...e nella sua (parziale) attuazione; 4. La completa telematizzazione dei flussi in entrata ed interni; 5. L'esclusività del fascicolo informatico.

### 1. Premessa

La transizione digitale della formazione e dei flussi degli atti processuali<sup>1</sup>, che pure da oltre dieci anni avanza in modo repentino e continuo - nel più ampio quadro e in parallelo rispetto a quella degli atti in generale nei rapporti tra p.a., cittadini e imprese - al netto della riforma Cartabia era ancora profondamente incompleta e, per la verità, decisamente imperfetta. Di conseguenza, la sua incidenza in termini di efficienza del processo, e in generale dalla p.a., non era ancora espressa in tutte le sue potenzialità.

Il passaggio dall'analogico puro al digitale, naturalmente, non poteva essere secco e repentino, ma necessitava di una gradualità che permettesse al sistema processuale complessivo di abituarvisi e di recepirlo senza particolari traumi, senza, per usare il gergo informatico, andare in *crash*.

---

<sup>1</sup> Per un prospetto complessivo: C. PUNZI, *Sul processo civile telematico*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1 ss.; G. RUFFINI, *Il processo civile davanti alla svolta telematica*, ivi, 2019, p. 973 ss.

Nonostante la gradualità, inevitabilmente le difficoltà di adattamento si sono verificate e si verificano tutt'ora, ma soprattutto per la repentina accelerazione<sup>2</sup> dovuta alla pandemia<sup>3</sup>, che sul piano sociale ha imposto a tutti, e tantopiù ai professionisti, di spostare radicalmente sui canali telematici le proprie attività di vita quotidiana, anche lavorative e di studio, si può certamente affermare che fossero ormai maturi i tempi perché la transizione digitale delle attività processuali (e non solo) fosse finalmente, e nei limiti del possibile, completata e perfezionata.

Ebbene, nell'ambito del «riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile»<sup>4</sup>, cui mirava, «nel rispetto della garanzia del contraddittorio», la l. 26 novembre 2021, n. 206 (comma 1), fra i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato doveva attenersi, vi erano quello di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo» di cognizione (comma 5, lett. a)<sup>5</sup> e soprattutto quello per cui le «disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti» fossero volte ad «introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico» (comma 17, lett. h)<sup>6</sup>.

Dunque, la razionalizzazione e l'incremento della telematizzazione del processo civile, in funzione della sua efficienza, sono stati un filo conduttore della riforma, una sorta di principio dei principi, trasversale e sistematico, dotato delle potenzialità per sfociare nell'effettivo,

---

<sup>2</sup> Sulla quale B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 2021, p. 957 ss.; v. anche P. BIAVATI, *Processo civile e pandemia: che cosa passa, che cosa rimane*, ivi, p. 133 ss.

<sup>3</sup> Più in generale sulla normativa emergenziale relativa al processo civile, tra i tanti e per ulteriori riferimenti: A. PANZAROLA, *Aspetti della normativa emergenziale anti-covid per il processo di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1361 ss.; E. FABIANI-L. PICCOLO, *La giustizia civile nell'era dell'emergenza epidemiologica*, in *Giust. proc. civ.*, 2020, p. 1027 ss.; A. TEDOLDI, *Il giusto processo civile in tempo di pandemia: palingenesi o de profundis?*, ivi, 2021, p. 79 ss.; D. DALFINO-G.G. POLI, *Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell'emergenza epidemiologica e le ulteriori novità del d.l. 28/20)*, in *Foro it.*, 2020, V, c. 225 ss.; A. CARRATTA-G. COSTANTINO, *Quadro d'insieme della legislazione d'emergenza*, in *Giur. it.*, 2020, p. 2044 ss.; I. PAGNI, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, in *Judicium online*; G. RUFFINI, *Emergenza epidemiologica e processo civile*, in *Questionegiustizia.it*.

<sup>4</sup> E nel più ampio quadro del PNRR: v. M. FABRI, *La giustizia civile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 2022, p. 927 ss., il quale conclude, sulla base di un'elaborazione statistica dei dati riferiti ai diversi uffici giudiziari sul territorio, «che più che un problema di risorse, spesso accampato come il problema principale, gli uffici giudiziari hanno un'evidente "questione organizzativa" da affrontare per migliorare le loro prestazioni e renderle un po' più omogenee a livello nazionale», in relazione agli obiettivi del PNRR che, come ricorda, «dovrebbero essere raggiunti attraverso quattro investimenti principali: 1) la riforma del processo civile, 2) la riforma della giustizia penale, 3) l'incremento della digitalizzazione dei processi, 4) il reclutamento di personale (21.000 persone) da inserire prevalentemente nel cosiddetto "ufficio per il processo"».

<sup>5</sup> Anche se questo criterio-principio direttivo era incluso espressamente solo tra quelli dettati al comma 5, per il processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, costituendo l'obbiettivo principale della riforma, andava ed è stato inteso come riferito a tutti i processi di cognizione ed anche a quello esecutivo.

<sup>6</sup> Riferito agli obbiettivi e alle origini della l. delega, anche per sottolinearne la matrice economicistica: P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 45 ss.

auspicato, completamento e perfezionamento del passaggio in ambiente telematico delle attività di formazione e trasmissione degli atti processuali, con la piena realizzazione della possibile incidenza, in positivo, sull'effettività della tutela giurisdizionale.

In questo lavoro, attraverso una ricostruzione trasversale e sistematica delle diffuse disposizioni sul tema e del *background* in cui sono state calate, si proverà a verificare in che misura queste potenzialità si siano effettivamente espresse in tema di formazione, trasmissione e archiviazione degli atti del processo, anche ed in particolare nel passaggio dalla legge delega al decreto delegato.

## **2. Il perfezionamento della disciplina delle notifiche telematiche nella legge delega, nel relativo *background***

Il domicilio digitale, definizione anche legislativa<sup>7</sup> dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, costituisce il più recente criterio di reperibilità, con efficacia legale, dei soggetti giuridici, aggiunto da alcuni anni a residenza, domicilio (analogico), dimora e sede, e destinato, probabilmente neanche a lungo termine, a prendere su di essi il sopravvento in termini applicativi.

Per tante categorie di soggetti giuridici il domicilio digitale è obbligatorio, nel senso che devono istituire un proprio indirizzo PEC e comunicarlo per la pubblicazione nel rispettivo elenco pubblico di riferimento; ma anche i soggetti non obbligati hanno la facoltà di eleggere un domicilio digitale<sup>8</sup>.

Nel complessivo sistema normativo della digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, la PEC costituisce il principale canale di comunicazione e appunto il domicilio digitale è stato scelto come criterio di riferimento e di reperibilità (telematica) dei singoli soggetti giuridici.

In questo quadro, il domicilio digitale rappresenta anche l'alveo dei flussi digitali degli atti processuali, non solo civili<sup>9</sup>: sia di quelli in uscita, dall'ufficio giudiziario agli utenti esterni del processo telematico, come le notificazioni o comunicazioni di cancelleria, sia in entrata, come i depositi effettuati dagli utenti esterni, sia all'esterno dell'ufficio giudiziario, per le notifiche telematiche effettuate dagli avvocati<sup>10</sup> oppure dall'ufficiale giudiziario *ex art. 149 bis c.p.c.*

Coerentemente, e ad opportuna integrazione dell'obbligatorietà del domicilio digitale per gli utenti esterni del processo telematico, il *Regolamento concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematico*<sup>11</sup>, all'art. 20 individua i requisiti necessari della casella PEC,

---

<sup>7</sup> V. artt. 1, lett. *n-ter*), 3-*bis* e 6 ss. d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*, nel prosieguo CAD.

<sup>8</sup> Per l'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del CAD, per il quale il domicilio digitale eletto è iscritto nell'elenco di cui all'art. 6-*quater*, l'*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali, o nel registro delle imprese*, nel prosieguo INAD, le cui Linee guida sono state adottate dall'AGID con determinazione del 7 luglio 2022.

<sup>9</sup> Con le limitazioni e le possibili evoluzioni che si chiariranno *infra par. 4*.

<sup>10</sup> Sulla cui introduzione ed evoluzione, in relazione a quelle del domicilio digitale: C. MANCUSO, *Le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 584 ss.

<sup>11</sup> Il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

che potremmo definire domicilio digitale processuale, del soggetto abilitato esterno, disponendo che il suo gestore PEC<sup>12</sup> sia tenuto ad adottare *software antisipam* idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati, che il soggetto abilitato esterno sia tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di *software* idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di *software antisipam* idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati, nonché a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia; ma soprattutto, prevedendo che la casella di PEC<sup>13</sup> debba disporre di uno spazio disco minimo, individuato<sup>14</sup> dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34, cui il regolamento rinvia, in 1 *Gigabyte*, e che l'utente esterno sia tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione<sup>15</sup>.

Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito ripetutamente come il titolare di un domicilio digitale, anche prescindendo dalla sua qualità di utente esterno del processo telematico, a valle dell'istituzione e della comunicazione dell'indirizzo PEC per l'inserimento in pubblici elenchi - riferendosi ad ipotesi in cui queste sono obbligatorie, ma affermando un principio inevitabilmente estensibile a quelle in cui sono facoltative - sia tenuto alla manutenzione ed all'aggiornamento dello stesso, così da non potersi escludere l'efficacia legale delle notifiche telematiche, nelle quali alla consegna del messaggio PEC - e come vedremo immediatamente purché questa sia avvenuta - non è seguita l'effettiva conoscenza, la lettura dell'atto da parte del destinatario, per cause imputabili alla sua scorretta gestione della casella PEC e dei sistemi informatici con i quali la utilizza<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Fermi restando gli obblighi previsti dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dal d.m. 2 novembre 2005, recante le *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*.

<sup>13</sup> Sugli oneri e gli obblighi del titolare di una casella PEC e dei relativi gestori: F. PORCELLI, *La posta elettronica certificata, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, a cura di Giuseppe Ruffini, Milano, 2019, p. 112 ss., e, sul domicilio digitale, p. 137 ss.

<sup>14</sup> All'art. 21 delle specifiche tecniche di cui al provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014, poi integrate il 28 dicembre 2015 ed il 26 luglio 2021.

<sup>15</sup> Il Regolamento, al medesimo art. 20, dispone altresì che la modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio, salvo che si renda necessaria per cessazione dell'attività da parte del gestore PEC.

<sup>16</sup> V., anche per l'individuazione delle fattispecie: Cass. 23 giugno 2021, n. 17968, per la quale «la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto» ingiuntivo notificato telematicamente, «che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.», proprio perché il richiamato art. 20 «impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antisipam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam"»; secondo Cass. 25 settembre 2017, n. 22320, cui è conforme Cass. 29 ottobre 2020, n. 23971, «la notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin

Il sistema normativo complessivo dei flussi degli atti a mezzo PEC lega gli effetti<sup>17</sup> per il notificante alla generazione della ricevuta di avvenuto accettazione-invio e quelli per il destinatario alla produzione della ricevuta di avvenuta consegna<sup>18</sup>, dunque alla sola messa a disposizione dell'atto nella sua casella PEC, cui il legislatore fa conseguire l'effetto della conoscenza legale (presunta) dello stesso; l'opzione interpretativa richiamata, che correttamente esclude ogni rilevanza della mancata lettura effettiva dell'atto per cause imputabili al destinatario, riguarda una fattispecie a valle della consegna, ben diversa da quella in cui la stessa è impedita, con la generazione di una ricevuta negativa, seppure per cause imputabili al destinatario, come nel caso della casella saturata<sup>19</sup>.

Tuttavia, le potenzialità della transizione dal cartaceo al digitale delle attività di notifica degli avvocati (e per altri versi degli ufficiali giudiziari), in termini di incidenza sull'efficienza del processo, in particolare di semplificazione delle attività necessarie per queste attività, di alleggerimento degli UNEP a favore di altre attività cui sono deputati e dunque di economia di questa risorsa, di garanzia della reperibilità giuridica dei destinatari e, non ultima, di

---

dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione», in *Ilprocessotelematico.it*, 8 novembre 2017, con nota di P. CALORIO, *Allegati con estensione .p7m regolarmente formati: la non leggibilità è imputabile al destinatario*; ed in *Dir. & giust.*, fasc. 149, 2017, p. 11 (Quotidiano del 26 settembre 2017), con nota di M. SUMMA, *Processo Civile Telematico: è onere dell'avvocato essere al 'passo coi tempi'*. Sulla medesima linea, riferite alla notifica telematica all'imprenditore per l'instaurazione del contraddittorio prefallimentare: Cass. 7 luglio 2016, n. 13917, in *il Quotidiano giuridico*, 3 agosto 2016, con mia nota *La convocazione telematica nel procedimento per la dichiarazione di fallimento*; App. Palermo 9 luglio 2016, n. 1326, ivi, 4 ottobre 2016, con mia nota *Fallimento della società di persone: instaurazione del contraddittorio a mezzo PEC*. V. anche, sul tema, Cass. 13 settembre 2016, n. 17946, ivi, 17 ottobre 2016, con mia nota *Notifica PEC: i criteri da seguire in caso di società cancellata dal registro delle imprese*; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5652; Cass. 16 maggio 2018, n. 11942; e Cass. 8 settembre 2016, n. 17767. Secondo C. Cost., 16 giugno 2016, n. 146, non sussiste la violazione del principio di uguaglianza, per la differenza tra il procedimento di notifica del ricorso e del decreto ai fini della dichiarazione di fallimento e quello ordinario di notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c., perché la maggiore semplicità dei meccanismi di notifica nella disciplina fallimentare è giustificata dalla effettiva diversità, specialità e complessità degli interessi sottesi alla procedura fallimentare, essendo finalizzata a realizzare le peculiari esigenze di speditezza e celerità del procedimento concorsuale, e quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., è adeguatamente garantito il diritto di difesa della società fallenda, visto il duplice meccanismo di ricerca della stessa prevista dall'art. 15 l.fall.; per un provvedimento in senso contrario, v. Trib. Lecce 16 marzo 2016, ivi, 20 aprile 2016, con mia nota *Non c'è obbligo per le imprese di munirsi di software per leggere atti inviati via PEC?*.

<sup>17</sup> Sulla scissione del momento perfezionativo delle notifiche a mezzo PEC: C. MANCUSO, *Le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, cit., 594 ss.

<sup>18</sup> Così l'art. 16, comma 3, d.m. 44 del 2011 per le comunicazioni di cancelleria, riferito alla sola consegna come l'art. 149 bis c.p.c., comma 3, per le notifiche telematiche dell'ufficiale giudiziario; nonché l'art. 45, comma 2, del CAD, per la PEC in generale, e soprattutto l'art. 3 bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53, per le notifiche dirette degli avvocati.

<sup>19</sup> Sulla ipotesi, sulla quale incide la riforma, in cui la consegna non avviene per cause imputabili al destinatario si veda *infra* in questo paragrafo.

prevenzione delle questioni processuali relative, appunto, alle attività di notificazione, prima della riforma Cartabia non erano ancora pienamente realizzate.

In primo luogo, perché se per le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione le modalità telematiche erano già esclusive e quelle cartacee solo residuali<sup>20</sup>, per le notifiche effettuate dagli avvocati, anche quando il destinatario era munito di un domicilio digitale, e dunque sussisteva il principale presupposto normativo perché si potesse effettuare la notifica diretta a mezzo PEC, restava pienamente facoltativa la scelta tra questa e la notifica secondo modalità cartacee, attraverso l'ufficiale giudiziario<sup>21</sup>.

Ebbene, un cerchio che la legge delega tendeva a chiudere era proprio l'obbligatorietà delle notifiche telematiche degli avvocati: il comma 20, fra i principi e criteri direttivi relativi al procedimento notificatorio, individuava alla lettera a) il «prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale» (CAD), iscritto nel pubblico elenco INAD, «che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», e alla lettera c) il «prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario».

I vantaggi della notifica a mezzo PEC rispetto alle modalità analogiche, quindi i fattori che, nel regime della facoltatività, incidono sull'opzione dell'avvocato per la notifica telematica, sono la più probabile reperibilità giuridica, quasi in tempo reale, del destinatario, e appunto la maggiore rapidità, nonché l'economicità, sia in termini di costi che di materiale impegno professionale; ma il primo fattore è prevalente e determinante rispetto agli altri, che ne sono un effetto derivato: in mancanza del perfezionamento della notifica telematica presso il domicilio digitale, quando cioè diventa necessario ricorrere in via subordinata a quella cartacea, la rapidità e la convenienza sono pregiudicate, anzi danneggiate.

---

<sup>20</sup> Per l'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, la cui applicazione agli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello, dunque anche ai giudici di pace, per il comma 10 è condizionata ad un d.m. Giustizia che accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

<sup>21</sup> Per un quadro completo e coordinato sulle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, sulle notificazioni degli ufficiali giudiziari *ex art. 149 bis c.p.c.* e su quelle in proprio degli avvocati a mezzo PEC: F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 329 ss.



Dunque, tanto più e in senso assoluto con il passaggio all'obbligatorietà della notifica telematica, la reperibilità digitale del destinatario va garantita dal legislatore, con soluzioni normative tendenti ad escludere che questi possa volontariamente sottrarsi alla consegna telematica, cui conseguono la conoscenza legale dell'atto notificato e i suoi effetti, così potendo scegliere, di fatto, di imporre al notificante i più gravosi e lenti canali di trasmissione analogici.

Nella disciplina previgente la riforma, questa garanzia era già pienamente realizzata solo per i flussi in uscita dall'ufficio giudiziario all'utente esterno: l'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179<sup>22</sup>, nel disporre l'esclusività delle modalità telematiche per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, prevede altresì che quando il destinatario è un soggetto che, pur essendo a ciò obbligato, non ha provveduto ad istituire e comunicare un domicilio digitale, dunque il suo indirizzo PEC non è reperibile nei pubblici elenchi, nonché in ogni altra ipotesi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate esclusivamente con il deposito in cancelleria<sup>23</sup>, lasciando le modalità cartacee per il tramite dell'ufficiale giudiziario alle sole ipotesi in cui la PEC non è utilizzabile per cause a lui non imputabili<sup>24</sup>.

La *ficta notificatio*, il considerare come legalmente conosciuto da parte del destinatario l'atto con il solo deposito in cancelleria<sup>25</sup>, costituisce la sanzione processuale per il mancato rispetto dell'obbligo di istituire e comunicare la PEC perché diventi domicilio digitale, ma anche di aggiornarlo e mantenerlo, attraverso le attività di prevenzione della mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al titolare del domicilio digitale di destinazione, peraltro espressamente imposte, come visto, dall'art. 20 delle regole tecniche del processo telematico. Sanzioni analoghe non erano finora previste per le notifiche telematiche effettuate dagli avvocati ex l. 21 gennaio 1994, n. 53, né, per la verità, per quelle dell'ufficiale giudiziario ai

---

<sup>22</sup> Non abrogato dal d.lg., perché la relativa disciplina è restata invariata e non è stata "ricollocata" nel quadro del riordino della normativa sul processo telematico. Sulle comunicazioni di cancelleria, da segnalare solo l'intervenuta cancellazione, nell'art. 136 c.p.c., della possibilità di effettuarle anche a mezzo *telex*, oltre che attraverso l'ufficiale giudiziario, quando non è possibile procedere a mezzo PEC o consegna diretta.

<sup>23</sup> Cass. 20 maggio 2019, n. 13532, considerando imputabile al destinatario il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC di destinazione, ha ritenuto legittima la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria debba, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore; in particolare, ha considerato tale comunicazione idonea e sufficiente a far decorrere il termine per l'opposizione avverso l'ordinanza emanata nel c.d. Rito Fornero, confermando la decisione di merito che l'aveva dichiarata tardiva; in precedenza, v. anche Cass. 21 marzo 2018, n. 7029; e Cass. 23 gennaio 2018, n. 1647. Critico verso la pronuncia della Suprema Corte appena descritta: G. RUFFINI, // *processo civile davanti alla svolta telematica*, cit., p. 990 ss.

<sup>24</sup> L'art. 16, comma 7, estende la medesima disciplina al caso in cui la parte che sta in giudizio personalmente, il cui domicilio digitale non risulti da pubblici elenchi, abbia indicato un indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, così eleggendo un domicilio digitale in quello specifico processo. In riferimento a questo caso, il decreto delegato ha integrato l'art. 165 c.p.c., nel senso che l'indicazione dell'indirizzo telematico eletto va effettuata all'atto della costituzione.

<sup>25</sup> Circa i casi in cui è possibile: F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit., p. 350 ss.

sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c., con una grave imperfezione normativa, che comprimeva pesantemente la garanzia della più probabile, e rapida, reperibilità del destinatario.

L'imperfezione della disciplina ha determinato inevitabilmente l'insofferenza dell'interprete, che risulta palese dall'andamento delle decisioni della Suprema Corte<sup>26</sup> sulla specifica fattispecie della mancata consegna della PEC, della mancata messa a disposizione del messaggio nella casella di destinazione perché la stessa ha superato i limiti di capienza, ipotesi di gran lunga più frequente di causa imputabile al destinatario<sup>27</sup>.

L'esigenza di tutelare l'affidamento di chi sceglie le notifiche telematiche nella quasi certa e soprattutto rapida reperibilità del destinatario, tradita dalla carenza di sanzioni per il destinatario negligente, è al fondo dell'orientamento frequentemente reiterato e prevalente, per il quale la notifica telematica dell'avvocato, la cui mancata consegna è dovuta a cause imputabili al destinatario, dunque al mancato rispetto dell'obbligo di manutenzione su di esso incombente, non può considerarsi come di per sé perfezionata, tuttavia, qualora essa sia da effettuarsi entro un termine perentorio, il richiedente «ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie»<sup>28</sup>.

Ma la comprensibile smania per la necessità di perfezionamento della disciplina ha spinto talvolta i giudici di legittimità a ritenere che «la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna»<sup>29</sup>, dunque ad aggiungere in via interpretativa, a quelle espressamente previste dalla legge, un'ipotesi di conoscenza solo legale dell'atto notificato, che prescinde da quella effettiva e rispetto alla quale, tuttavia, non sussiste di fatto alcun meccanismo di garanzia della conoscibilità reale da parte del destinatario, sempre necessariamente previsto nelle fattispecie tipizzate, come il deposito in cancelleria o presso la casa comunale.

---

<sup>26</sup> Sulle quali v. C. MANCUSO, *Le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, cit., p. 603 ss.

<sup>27</sup> Sul tema v. anche: F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit. p. 425 ss.

<sup>28</sup> Cass. 19 luglio 2017, n. 17864; poi Cass. 18 novembre 2019, n. 29851, la quale esclude espressamente che la notifica possa avvenire con il deposito in cancelleria; Cass. 21 agosto 2020, n.17577.

<sup>29</sup> Cass. 11 febbraio 2020, n. 3164; poi seguita da Cass. 2 marzo 2021, n. 5646, in *Dir. & giust.*, fasc. 44, 2021, p. 8, (Quotidiano del 3 marzo 2021), con nota di R. VILLANI, *La notifica si perfeziona anche se la casella di posta elettronica è piena*; v. anche App. Roma 19 ottobre 2018, n. 6619.



La contrapposizione degli indirizzi interpretativi ha condotto al rinvio dalla camera di consiglio alla pubblica udienza<sup>30</sup> di un ricorso notificato via PEC al difensore dell'intimata, con accettazione da parte del sistema ma senza consegna per "casella piena", apparendo prospettabili differenti ricostruzioni e «per il valore nomofilattico proprio della questione»; ma all'esito della pubblica udienza la Corte ha confermato il primo orientamento sopra descritto, negando che si possa ritenere perfezionata la notifica con la sola ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario<sup>31</sup>, conclusione indiscutibile, in mancanza di una disposizione che lo preveda espressamente e garantisca comunque la conoscibilità effettiva dell'atto notificato.

Dunque, la disciplina previgente lasciava sostanzialmente al titolare del domicilio digitale il pieno arbitrio nella scelta se ricevere le notifiche telematiche degli avvocati, oppure non riceverle e costringere il notificante a quella cartacea a mezzo ufficiale giudiziario, provocando anche deliberatamente la mancata consegna, semplicemente non provvedendo alla manutenzione della casella PEC, ad esempio lasciandola riempire<sup>32</sup>.

Le disposizioni sulle notifiche telematiche a mezzo PEC e sul domicilio digitale, escluse quelle delle cancellerie, erano dunque imperfette e pertanto, indubbiamente, meno efficaci, perché il "principio di cautela" poteva spingere l'avvocato a notificare comunque in modalità cartacea, attraverso l'ufficiale giudiziario, atti notificabili a mezzo PEC, per evitare i rischi, ad esempio conseguenti alla scadenza di termini.

Ebbene più che opportunamente, anzi indispensabilmente visto il contemporaneo passaggio alla obbligatorietà delle notifiche telematiche, la legge delega mirava a chiudere un ulteriore cerchio colmando la lacuna normativa, indicando alla lettera b) del medesimo comma 20, tra i principi e criteri da seguire nelle modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio, il «prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie».

La tecnica utilizzata è la medesima, sempre impiegata nella disciplina delle ipotesi di mancata consegna delle notifiche cartacee (ma anche di quelle telematiche della cancelleria) per causa imputabile al destinatario, vale a dire quella di considerare l'atto legalmente notificato, una volta avvenutone il deposito in uno "spazio", in cui resta conoscibile anche in concreto da

---

<sup>30</sup> Cass. 5 febbraio 2020, n. 2755.

<sup>31</sup> Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758; dopo la quale il principio è stato ribadito da Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193, che esclude anche la notifica tramite deposito in cancelleria, ove sussista l'elezione di domicilio fisico.

<sup>32</sup> Va ricordato, tuttavia, che per gli avvocati e gli altri utenti esterni del processo telematico sussiste comunque il rischio della comunicazione o notificazione di cancelleria tramite il mero deposito.

parte del destinatario, sul quale viene posto a tal fine l'onere di andarlo a cercare; la novità è appunto il "luogo" del deposito, novità relativa perché si è scelta l'area web riservata, già istituita, e con disposizione già in vigore, dall'art. 359 del CCII, perché vi siano inseriti per la notifica, «senza indugio, a cura della cancelleria», il ricorso per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed il relativo decreto di convocazione, quando la notificazione telematica presso l'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC non è possibile o non ha esito positivo per cause imputabili al destinatario<sup>33</sup>.

### **3. Segue: ...e nella sua (parziale) attuazione**

Nel d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149<sup>34</sup>, i principi della delega in tema di residualità delle notifiche dell'ufficiale giudiziario, rispetto a quelle telematiche dell'avvocato, vengono realizzati in primo luogo dall'art. 3, comma 11, lett. b), che integra la disposizione generale dell'art. 137 c.p.c., al comma 2 nel senso che anche l'avvocato, oltre all'ufficiale giudiziario, esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, ma soprattutto con l'aggiunta, dopo il comma 5, delle previsioni per le quali «l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge» e «l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione». Inoltre, l'art. 12, comma 1, lett. b), introduce il nuovo art. 3-ter, l. 53 del 1994, per il quale «l'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale» facoltativo, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, iscritto nell'INAD, e in questi casi, quando la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato «nei

---

<sup>33</sup> Particolarmente interessante, quindi da segnalare per la rilevanza che assumerà in generale per le notifiche degli avvocati, è che per l'art. 359 CCII, il MISE, che realizza l'area riservata sentita l'AgID, definisce - di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali - la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario; inoltre, definisce le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata, quelle di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari, quelle di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, «escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento», il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata, il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento e le modalità di firma elettronica, il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata, nonché le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

<sup>34</sup> A.R. RIZZA, *Governo dimissionario e poteri di ordinaria amministrazione (a margine dell'approvazione del decreto delegato sull'efficienza del processo civile)*, in *Judicium online*, dubita della legittimità dell'approvazione del decreto da parte del Governo dimissionario, prospettando anche i rimedi per far valere il superamento dei limiti dell'ordinaria amministrazione.

confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC... per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata» di cui all'art. 359 del CCII, «dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento», con la conferma che «la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento», mentre quando la notificazione nelle forme descritte, nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale» facoltativo iscritto nell'INAD «per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3», per il quale «quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie». Con il testo dell'art. 3-bis così formulato - che limita espressamente la notifica a mezzo deposito nell'area web e la preclusione della notifica dell'ufficiale giudiziario, ai soli casi in cui il destinatario sia un professionista o un'impresa iscritta nell'INI-PEC, cui sia imputabile la mancata notifica a mezzo PEC, o questa sia impossibile - si rende sì solo residuale la notifica analogica effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma la residualità resta profondamente compressa, e le possibilità di notifica cartacea restano ampliate in misura inversamente proporzionale, rispetto alle potenzialità, e direi agli obbiettivi effettivi, della legge delega; e tale compressione è tanto più grave in quanto riferita a ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC diventa la prima scelta obbligatoria, da percorrere comunque e necessariamente.

In primo luogo, come previsto espressamente, in caso mancata notifica telematica per causa imputabile al destinatario titolare di domicilio digitale facoltativo iscritto nell'INAD, si deve procedere direttamente alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, senza l'obbligatorietà, anzi senza neanche la facoltà, del deposito nell'area web. La *ratio* di questa scelta espressa si evince dalla Relazione illustrativa dello schema di d.lg., ove si chiarisce che «tale ipotesi è stata tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge ad iscriversi nel registro INI-PEC (in particolare, imprese o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma di cui si è detto. Nel caso in cui, invece, il destinatario sia soggetto non tenuto ad iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, sarebbe stato possibile prevedere l'impiego della diversa piattaforma di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020<sup>35</sup>; si è tuttavia ritenuto preferibile, sia pur a costo di un leggero discostamento dal principio di delega, prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto».

Tuttavia, pur trascurando il fatto che la scelta dell'indicazione di una PEC da inserire nell'INAD è pienamente facoltativa, dunque sarebbe restata libera quella di ricevere, peraltro solo in via residuale, anche le notifiche degli avvocati con la pubblicazione in area web, occorre

---

<sup>35</sup> Dunque, non si è individuato un limite nel riferimento della delega alla sola area web dell'art. 359 del CCII.

sottolineare la contraddittorietà di questa opzione del legislatore delegato rispetto al contemporaneo e netto spostamento verso canali telematici dei flussi degli atti tra pp.aa., cittadini, professionisti ed imprese, ma soprattutto la sua inutilità in termini di garanzia della effettiva conoscibilità dell'atto notificato da parte del destinatario.

L'art. 26, c. 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito con modifiche con l. 11 settembre 2020, n. 120, richiamato nella relazione per giustificare la mancata applicazione, disciplina le modalità di funzionamento della «piattaforma digitale per le notifiche» degli atti della p.a., istituita - in attuazione dei principi dettati in proposito dal CAD - dall'art. 1, c. 402, l. 27 dicembre 2019, n. 160<sup>36</sup>, «al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini». Dall'art. 26 risulta evidente come la piattaforma sia fruibile anche per destinatari che non hanno “scelto” i canali telematici, perché la p.a. può ricorrere alla pubblicazione su di essa in via alternativa, e non meramente sussidiaria, anche rispetto alla PEC oltre che alle modalità cartacee, sia quando il destinatario è un soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale o ne ha eletto uno facoltativo pubblicato nell'INAD, sia quando non lo è, dunque ne è privo; ma soprattutto, la pubblicazione sulla piattaforma è destinata anche ad atti per i quali, al pari di quelli notificabili dagli avvocati, pure sussiste una «particolare delicatezza del procedimento notificatorio», considerato che può essere utilizzata, oltre che dalle pp.aa., anche dagli agenti di riscossione e dai terzi cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, ed è destinata alla «notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria».

In ogni caso, le modalità sono proiettate alla massima garanzia della conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, in misura pari, se non maggiore, rispetto ad alcune modalità di notifica cartacea effettuata in ipotesi e con tecniche analoghe, come il deposito presso la casa comunale previsto dagli artt. 140 e 143 c.p.c.<sup>37</sup>:

- l'amministrazione rende disponibile telematicamente, sulla piattaforma, i documenti informatici corrispondenti agli atti da notificare;
- il gestore della piattaforma, per ogni atto oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento notificato;
- se il destinatario ha un indirizzo PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dall'INI-PEC, dall'IPA o dall'INAD, o ha eletto un domicilio digitale proprio per le

---

<sup>36</sup> Il quale dispone altresì che la piattaforma è sviluppata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>37</sup> Peraltro, è da segnalare in proposito App. Bari 5 aprile 2022, n. 562, in *Giust. proc. civ.*, 2022, p. 539 (s.m.), con nota di G.G. POLI, *La notifica al destinatario irreperibile nell'era del domicilio digitale del difensore*, per la quale la notifica effettuata al difensore ex art. 143 c.p.c., è valida solo quando il notificante abbia infruttuosamente tentato la notifica telematica presso il domicilio digitale del destinatario.

notificazioni tramite piattaforma, l'avviso è inviato con modalità telematica, mentre un ulteriore avviso di cortesia, con il medesimo contenuto, viene inviato anche all'indirizzo elettronico non certificato, al numero di telefono o ad altro analogo recapito digitale eventualmente indicato da uno di questi destinatari ed è reso disponibile tramite il punto di accesso dell'art. 64 *bis* del CAD;

- se la casella PEC o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio e se anche a seguito di tale tentativo continuano a risultare pieni oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, dando notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata dell'avvenuta notificazione dell'atto, inviando anche l'avviso di cortesia, ove ne sussistano i presupposti;

- per gli altri destinatari l'avviso è notificato a mezzo posta cartacea, con ulteriori, particolari, cautele volte a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto, anche in caso di mancata consegna. Peraltro, l'autenticazione per l'accesso alla piattaforma avviene attraverso SPID o carta d'identità elettronica (CIE), strumenti ormai divenuti di uso comune, spesso esclusivo, nei rapporti con la p.a., e a garanzia di ambedue le parti, il momento di perfezionamento della notificazione è disgiunto e individuato dal c. 9, per l'amministrazione notificante nella data in cui il documento informatico è inserito nella piattaforma, e per il destinatario in uno dei diversi momenti in cui la lett. b), n. da 1) a 3), considera come legalmente conosciuto l'atto nelle diverse situazioni verificabili.

Secondo il c. 17, lett. a) dell'art. 26, la notificazione a mezzo di questa piattaforma, da parte delle pp.aa., non si applica agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; tuttavia nulla, in termini di effettiva conoscibilità dell'atto e di tutela del diritto di difesa del destinatario, avrebbe impedito al legislatore delegato di "sfruttare" il deposito in questa piattaforma, come meccanismo sussidiario di notificazione da parte dell'avvocato, con esclusione della notifica cartacea, in caso di mancata consegna della PEC, obbligatoria, per cause imputabili al destinatario, così mostrando una visione maggiormente sistematica e coordinata di questi strumenti.

Ancora, seppure tacitamente - visto che la lettera del nuovo art. 3-*ter*, comma 2, lett. b) l. 53 del 1994 prevede espressamente la sussidiarietà diretta della notifica cartacea solo per le persone fisiche o gli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale iscritto nell'INAD -, l'esplicita limitazione, contenuta nella lett. a) del comma 2, della notifica attraverso la pubblicazione in area web, sussidiaria e sufficiente rispetto alla mancata notifica telematica per causa imputabile al destinatario, alle sole ipotesi in cui questo sia un professionista o un'impresa iscritto nell'INI-PEC, esclude l'utilizzabilità dello strumento quando il destinatario è una p.a. o un gestore di pubblici servizi, soggetti per i quali pure la notifica telematica dell'avvocato

diventa obbligatoria, in quanto a loro volta obbligati ad essere muniti di un domicilio digitale pubblico, dunque inquadrati tra i soggetti di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 3-ter.

Tanto sembra confermato dalla contemporanea e parallela aggiunta del comma 1-bis al precedente art. 3-bis, l. 53 del 1994, per il quale «fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi» dell'art. 16-ter, c. 1-ter, d.l. 179 del 2012, vale a dire presso il domicilio digitale risultante dall'IPA, ma solo in caso di mancata indicazione della PEC dell'ente per la pubblicazione nel registro di cui al comma 12 del precedente art. 16, presso il quale va reperito in via prioritaria il domicilio digitale, per così dire, eletto dalla p.a. per le notifiche di atti processuali; e soprattutto dalla Relazione illustrativa, nella quale sul punto si precisa che «più in particolare, si è ritenuto di inserire un nuovo comma 1-bis nell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994, per meglio chiarire che le disposizioni introdotte dal successivo articolo 3-ter non comportano deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge n. 179 del 2012, in materia di notifiche via posta elettronica certificata alle amministrazioni pubbliche e all'indirizzo a tal fine utilizzabile».

Infine, il riferimento ai soli iscritti nell'INI-PEC esclude la pubblicazione in area web, anche per altri destinatari "pubblici" per loro natura e funzione coinvolti nel processo, non inseriti in questo pubblico elenco, ma per i quali pure la notifica telematica prioritaria diventa obbligatoria, perché tenuti a munirsi di un domicilio digitale risultante da altri pubblici elenchi, quali sono l'Avvocatura dello Stato, gli uffici di avvocatura interni delle altre pp.aa. e quelli degli Enti quale l'INPS, i cui indirizzi sono inseriti e reperibili nell'IPA, nel ReGIndE, e, ove comunicati a tal fine, nell'elenco dell'art. 16, c. 12, D.L. 179 del 2012, nonché i «soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti», censiti nel ReGIndE<sup>38</sup>, quali appunto gli avvocati e funzionari dell'INPS, dell'Avvocatura dello Stato e delle singole pp.aa.

L'esclusione della notifica a mezzo deposito in area web, per i destinatari pubblici cui è imputabile la mancata consegna della PEC obbligatoria, è indubbiamente un passo indietro proprio rispetto agli obiettivi di un'altra delle *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* introdotte dal D.L. 76 del 2020, che all'art. 28, rubricato *Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale*, ha introdotto l'art. 16 ter, c. 1-bis, d.l. 179 del 2012 - del quale il nuovo comma 1-bis, art. 3-bis della l. 53 del 1994 ribadisce l'applicazione - finalizzato a responsabilizzare le pp.aa. nell'indicazione, o per meglio dire all'elezione, di un domicilio digitale processuale da pubblicare nell'elenco gestito dal Ministero della Giustizia di cui al precedente art. 16, c. 12<sup>39</sup>, risolvendo espressamente, nel senso della utilizzabilità in via sussidiaria, la ormai annosa questione interpretativa della validità della notifica all'indirizzo

---

<sup>38</sup> Secondo l'art. 7, comma 4, lett. a), delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. 44 del 2011.

<sup>39</sup> Il cui comma 13 viene parallelamente coordinato con l'art. 16 ter, c. 1 ter.



PEC della p.a. reperito nell'IPA, in caso di mancata indicazione, da parte di quest'ultima, dell'indirizzo elettronico da pubblicare nell'elenco "processuale"<sup>40</sup>. La prevenzione della "irreperibilità digitale" imputabile alla p.a. destinataria, cui mirava questa disposizione, viene oggi tradita dal legislatore delegato, che escludendo meccanismi di notifica telematica sussidiari alla PEC, torna a deresponsabilizzare i soggetti pubblici rispetto all'obbligo di manutenzione del domicilio digitale, anche in questo caso con l'aggravante che allo stesso tempo rende obbligatoriamente telematica la notifica che l'avvocato intende loro effettuare; e la semplificazione finalmente raggiunta nella gerarchia dei domicili digitali delle pp.aa. presso i quali effettuare le notifiche, rischia di essere nuovamente compromessa, perché può porsi la questione se, in caso di mancata notifica per cause imputabili al destinatario alla PEC risultante dall'elenco del Ministero della Giustizia, l'avvocato dovrà tentare prima la notifica all'indirizzo, eventualmente diverso, risultante dall'IPA, ovvero potrà, o addirittura dovrà, direttamente "passare" alla notifica cartacea a mezzo ufficiale giudiziario.

Peraltro, il riferimento testuale e specifico ai soggetti «iscritti», piuttosto che a quelli tenuti ad iscriversi nell'INI-PEC, inopportuno può sollevare qualche dubbio interpretativo, il cui rischio sarebbe stato certamente da evitare, sulla utilizzabilità del deposito in area telematica, quando il domicilio digitale del professionista o dell'impresa, per sua negligenza, non risulta da questo elenco; tanto sia nell'ipotesi in cui non risulti da alcun altro elenco, che in quella in cui sia regolarmente pubblicato, rispettivamente, nel ReGIndE o nel Registro delle Imprese.

La disciplina che viene fuori dalle disposizioni delegate, in fin dei conti, non si limita nel suo complesso ad «un leggero discostamento dal principio di delega», ma finisce per realizzarlo solo parzialmente, se non per tradirlo radicalmente, laddove rende obbligatoria la notifica telematica, senza controbilanciare quest'obbligo con la garanzia della reperibilità telematica sussidiaria, con efficacia legale, del destinatario; di fatto, i titolari di domicilio digitale, obbligatorio o facoltativamente eletto che sia, diversi da professionisti e imprese iscritti nell'INI-PEC, non subiscono sanzioni per la sua mancata manutenzione, anzi possono sostanzialmente scegliere, ad esempio semplicemente lasciando saturare la casella, se accettare le notifiche telematiche degli avvocati, oppure costringerli al farraginoso percorso che passa necessariamente attraverso il fallito tentativo per i canali telematici, per poi transitare inevitabilmente alla modalità analogiche, per il tramite dell'ufficiale giudiziario. E questa limitazione non sembra fondata su alcuna reale ragione di opportunità, anzi è

---

<sup>40</sup> Su questi temi, mi permetto di rinviare a F. DE VITA, *Domicilio digitale della P.A. e processo*, in *Il problema amministrativo. Aspetti di una trasformazione tentata*, a cura di Fiorenzo Liguori, Napoli, 2021, p. 273 ss.; v. anche C. MANCUSO, *Le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, cit., 587 ss.; Id., *La notificazione telematica degli atti - nei confronti delle pubbliche amministrazioni - dopo il decreto semplificazioni - l'incidenza nel processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 167 ss.; F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit., p. 383 ss.; e B. BRUNELLI, *Gli indirizzi virtuali qualificati per le notificazioni telematiche secondo la Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, 1048.

un'inspiegabile incoerenza con il principio *digital first*, che come si vedrà meglio in seguito<sup>41</sup> deve guidare la p.a. e che la legge delega intendeva contribuire a realizzare su questo punto. Il d.lg. integra l'art. 147 c.p.c., nel senso che le notifiche telematiche possono essere effettuate senza limiti di orario, che i momenti del loro perfezionamento sono scissi tra quello in cui è generata la ricevuta di accettazione, per il notificante, e quello in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, per il destinatario, con l'ulteriore chiarimento - volto a recepire la declaratoria di incostituzionalità intervenuta sulla disposizione previgente dell'art. 16 *septies* d.l. 179 del 2012, contestualmente abrogata<sup>42</sup> - che se la ricevuta di accettazione «è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7».

Dunque, la riforma ribadisce espressamente ed univocamente, nei principi generali del codice di rito, la disgiunzione del momento in cui si determinano gli effetti della notifica telematica<sup>43</sup>, recependo quanto già disposto per le notifiche degli avvocati dall'art. 3-*bis*, c. 1-*bis*, l. 53 del 1994 - oggi peraltro integrato proprio con un richiamo dell'art. 147 c.p.c. -, nonché, limitatamente all'efficacia per il destinatario legata alla messa a disposizione nella sua casella PEC, dall'art. 16 d.m. 44 del 2011 per le comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria e dall'art. 149 *bis*, c. 3, c.p.c., per quelle dell'ufficiale giudiziario; la scelta, pur essendo, per così dire, meramente ripetitiva rispetto alle disposizioni particolari, è certamente opportuna in termini di chiarezza sistematica, poiché la separazione dei momenti di efficacia - al pari di quella già gradualmente riconosciuta in relazione alle notifiche cartacee, in particolare a mezzo posta, fino al riconoscimento espresso nell'art. 149 c.p.c. - garantisce allo stesso tempo per il notificante, evitandogli decadenze a lui non imputabili, l'effettività della tutela giurisdizionale e per il destinatario, legando gli effetti alla sua disponibilità dell'atto, il diritto alla difesa.

Tuttavia, sul punto sia la delega che la sua attuazione sono lacunose, anzi foriere di questioni interpretative, proprio circa la notifica a mezzo deposito in area web, nonché nelle descritte ipotesi in cui questa non è fruibile, pur essendo obbligatoria la notifica a mezzo PEC, rispetto alla quale è immediatamente sussidiaria la notifica cartacea a mezzo ufficiale giudiziario.

Come visto, la disposizione attuativa, nel rispetto della indicazione letterale della delega, prevede che «la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento» nell'area web riservata, senza alcuna distinzione esplicita tra effetti

---

<sup>41</sup> *Infra* par. 4.

<sup>42</sup> Sul punto la Relazione illustrativa richiama espressamente Corte cost., 9 aprile 2019, n. 75, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 *septies* d.l. 179 del 2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta; sulla sentenza della Consulta: S. RUSCIANO, *La scissione del momento perfezionativo della notificazione telematica*, in *Judicium online*; e N. VICINO, *Sulla tempestività delle notifiche telematiche oltre le ore 21 (a seguito di Corte cost. 75/2019)*, in *Giust. proc. civ.*, 2019, p. 597 ss.

<sup>43</sup> In generale sul tempo delle notifiche telematiche: L. PICCININNI, *I termini*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 443 ss.; e sul perfezionamento ed il momento della notifica a mezzo PEC dell'avvocato: F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, *ivi*, cit., p. 409 ss., e p. 416 ss., sulla relativa prova.

per il notificante e per il destinatario. Il termine di dieci giorni, soprattutto se raffrontato ai tre giorni previsti dall'art. 40 CCII, può apparire eccessivo perché sia garantito il rispetto di un eventuale termine di decadenza per il notificante e perché questo termine sia effettivo e non compresso di fatto dalla necessità, non imputabile al richiedente, di tentare la notifica a mezzo PEC (obbligatoria), pubblicare l'atto nell'area web ed attendere poi dieci giorni perché la notifica si consideri effettuata anche per il notificante; tuttavia, anche se un'esplicitazione in tal senso da parte del legislatore delegato sarebbe stata certamente opportuna, pur in mancanza di tale chiarimento non sembra dubitabile la necessità di applicare il principio, reso generale con la stessa riforma, della disgiunzione degli effetti, favorendo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, per la quale il decorso dei dieci giorni sia sostitutivo della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, dunque occorra per il perfezionamento degli effetti per il destinatario, mentre per il notificante, quindi anche ai fini del rispetto di termini da parte sua, gli effetti della notifica restino collegati alla generazione della ricevuta di invio, anche quando ad essa è seguita la mancata consegna per cause imputabili al destinatario.

Inoltre, la limitazione della pubblicazione in area web ai soli soggetti iscritti nell'INI-PEC non è stata compensata da alcuna indicazione normativa sul tempo di avvenuta notificazione nella sequenza: ricevuta di invio della notifica telematica obbligatoria destinata a soggetto munito di domicilio digitale risultante da altro pubblico registro - ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario - istanza (necessaria) di notifica all'ufficiale giudiziario - consegna (effettiva o qualificata tale dalla legge) dell'atto cartaceo al destinatario. La lacuna genera una problematica analoga - forse più grave in termini di potenziale durata del *gap* cronologico tra invio telematico e consegna analogica - a quella appena delineata per il deposito in area web, ma analogamente e per le medesime ragioni può, o meglio deve, essere colmata con l'applicazione del principio generale della disgiunzione degli effetti della notifica, legando gli effetti per il destinatario alla generazione della ricevuta di invio telematico e quelli per il destinatario all'effettiva o *ficta* consegna allo stesso dell'atto cartaceo.

La disciplina dell'obbligatorietà delle notifiche telematiche degli avvocati, in ogni caso, necessiterà di un coordinamento interpretativo con l'art. 16 *sexies* d.l. 179 del 2012<sup>44</sup>, non abrogato, per il quale «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante» dall'INI-PEC e dal RegGIIndE. La norma fu introdotta per adattare all'avvenuta telematizzazione dei flussi degli atti processuali, senza abrogarle, le diffuse disposizioni che, per garantire attraverso la vicinanza territoriale la più semplice raggiungibilità analogica delle parti, ancora impongono l'onere di elezione di domicilio fisico

---

<sup>44</sup> Sull'incidenza delle trasmissioni telematiche sul sistema delle domiciliazioni: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, Napoli, 2017, p. 212 ss.

nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario adito, delle quali le Sezioni Unite<sup>45</sup> avevano segnalato l'obsolescenza, disapplicandole in via interpretativa, già in una fase ancora quasi embrionale dell'evoluzione digitale del processo. Ebbene le nuove disposizioni hanno ancor più limitato le ipotesi in cui il deposito in cancelleria, per il perfezionamento della notifica, resta utile e sufficiente per evitare il ricorso all'ufficiale giudiziario<sup>46</sup>, relegandole a quelle, sopra individuate, in cui la mancata consegna della PEC per causa imputabile al destinatario non può essere surrogata con il meccanismo suppletivo dell'inserimento nell'area web riservata.

L'ultimo criterio direttivo in tema di notifiche era quello, dettato dalla lettera d) del comma 20 della legge delega, di «adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici»: si mirava chiaramente ad una vitalizzazione, ad una concreta attuazione delle notifiche telematiche dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c.<sup>47</sup>, rimaste finora sostanzialmente disapplicate per le carenze strutturali degli UNEP e per la sopravvenuta introduzione della notifica telematica diretta degli avvocati.

Il d. lg. attua il principio con la sostituzione del c. 1 dell'art. 149 *bis*: nella versione precedente, la notifica telematica era possibile «se non è fatto espresso divieto dalla legge», mentre nella nuova formulazione «l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo» PEC «o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un» domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale pubblicato nell'INAD. Come si legge nella Relazione illustrativa del d.lg., «la disposizione inoltre attua la delega sull'implementazione del processo civile telematico disponendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo», ma, va aggiunto, imponendo all'ufficiale giudiziario, per i destinatari con domicilio digitale, una priorità per le

---

<sup>45</sup> Riferita alla mancata elezione di domicilio dell'avvocato *extra districtum*, ex art. 82, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37: Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012 n. 10143, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1287 ss., con nota di G.G. POLI, *L'indicazione della pec (posta elettronica certificata) salva il difensore fuori circondario dalla domiciliatio ex lege in cancelleria: le sezioni unite tra vecchie regole e nuove tecnologie*; in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, p. 156 ss., con nota di C. RASIA, *L'elezione di domicilio sul banco di prova delle comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata: una perspective overruling delle Sezioni unite*; in *Dir. informaz. e informatica*, 2012, p. 1102 ss., con nota di G. AMA, *L'indicazione della pec sostituisce l'elezione di domicilio?*.

<sup>46</sup> Ad esempio, nel vigore della nuova disciplina non lo sarebbe stato nell'ipotesi cui si riferisce Cass. 12 settembre 2022, n. 26810, in *Ilprocessocivile.it*, 25 ottobre 2022, con nota di S. CAPRIO, *Mancata notifica a mezzo PEC a causa della casella piena: quali conseguenze?*, ed in *Dir. & giust.*, fasc. 157, 2022, p. 2, (Quotidiano del 13 settembre 2022), con nota di M. TARANTINO, *Le conseguenze della mancata notifica del provvedimento giudiziale a causa del riempimento della casella PEC dell'avvocato destinatario*, per la quale ove la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato *extra districtum* non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo, in particolare a causa del riempimento della relativa casella, la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.; sulla notifica tramite deposito in cancelleria, sussidiaria rispetto alla mancata notifica PEC per casella piena, v. anche Cass. 24 gennaio 2023, n. 2193.

<sup>47</sup> In proposito: F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, cit., p. 369 ss.

modalità digitali rispetto a quelle analogiche, anche nelle ipotesi residue in cui dovrà (e potrà) ancora effettuare la notifica su istanza di parte. In proposito, sembra inutile dire che senza l'implementazione delle dotazioni necessarie agli uffici UNEP, la priorità digitale normativa delle notificazioni degli ufficiali giudiziari, non potrà che restare, in concreto, disapplicata, tanto più se si considera che la norma delegata non ha adottato alcuna delle misure di semplificazione del procedimento di notificazione richieste dalla delega. Peraltro, in caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, l'ufficiale giudiziario non possa ricorrere alla pubblicazione nell'area web, riservata alle notifiche degli avvocati, ma dovrà passare alle modalità cartacee. Circa il momento degli effetti di questa notificazione, nella Relazione illustrativa si chiarisce che «non si è ritenuto necessario modificare il comma terzo, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l'esistenza, all'articolo 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'avvocato. La disciplina dettata in quest'ultima norma, che prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, appare dettata da esigenze legate ai termini e alle conseguenti scadenze in cui incorre la parte e, pertanto, è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario». Dunque, il comma 3 continua a disporre che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella PEC del destinatario; ciononostante, per le ragioni precedentemente esposte, non mi sembra possibile escludere che anche per queste notifiche, quando l'ufficiale giudiziario le effettua su istanza di parte e quando questo rileva, gli effetti per il notificante si verifichino al momento dell'istanza di notificazione.

Per tutte le modifiche in materia di notificazioni, la data di entrata in vigore è quella generale delle disposizioni del decreto delegato, di cui al comma 1 dell'art. 35, originariamente prevista per il 30 giugno 2023, poi anticipata al 28 febbraio dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, *Legge bilancio 2023*, al comma 380.

#### **4. La completa telematizzazione dei flussi in entrata ed interni**

L'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179 del 2012, abrogato dalla riforma, come noto disponeva che nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, il deposito avvenisse esclusivamente in forma telematica solo per gli atti successivi alla costituzione della parte depositante, mentre per gli altri atti, quelli con i quali si costituiva, il comma 1 bis lasciava la facoltà di scelta tra deposito cartaceo e telematico<sup>48</sup>; peraltro, l'obbligatorietà del deposito telematico era limitata ai procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti d'appello, perché

---

<sup>48</sup> Per il solo procedimento monitorio, il comma 4 imponeva in via esclusiva le modalità telematiche dal deposito del ricorso introduttivo a quello del provvedimento. Secondo il comma 2, nei processi esecutivi il deposito telematico diventava obbligatorio successivamente al deposito dell'atto con cui iniziava l'esecuzione, ma per il prosieguo della disposizione, nell'espropriazione, anche la nota d'iscrizione a ruolo e gli atti allegati erano depositati telematicamente.

dinanzi alla Corte di cassazione<sup>49</sup>, dopo la necessaria attivazione in fase di emergenza pandemica<sup>50</sup>, dal 31 marzo 2021 il deposito telematico era diventato un servizio permanentemente attivo e disponibile, ma facoltativo, mentre davanti al giudice di pace il servizio era stato avviato solo di recente in via sperimentale, proprio in vista della futura estensione del PCT<sup>51</sup>. Per i provvedimenti del giudice, invece, la forma e le modalità di deposito telematiche erano (e come vedremo sono ancora) facoltative rispetto a quelle analogiche, perché obbligatorie nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, esclusa la fase di opposizione.

La legge delega mirava alla totale telematizzazione dei flussi in entrata degli atti degli utenti esterni del PCT<sup>52</sup>, attraverso il superamento della doppia modalità di deposito, perché al comma 17, tra i principi e criteri per rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, indicava alla lett. a) il «prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema», così tendendo a superare definitivamente il deposito cartaceo, destinato ad essere ammesso, previa autorizzazione, solo quando quello telematico non è possibile. L'esclusività delle modalità digitali, va sottolineato, già nella delega era limitata agli atti di parte e, comunque, degli utenti esterni, ma non era estesa in via generale ai provvedimenti del giudice.

---

<sup>49</sup> V. G.G. POLI, *Il protocollo in tema di processo civile telematico in Cassazione: luci e ombre del cammino verso la digitalizzazione del giudizio di legittimità*, in *Foro it.*, 2020, V, c. 349 ss.; e A. RENDA, *Il processo civile telematico (p.c.t.) tra ragioni di efficienza e problemi applicativi*, in *Justice-ER. Percorsi e strumenti per una giustizia digitale al servizio del cittadino*, a cura di Daniela Piana, reperibile in [www2.crui.it/crui/justice-er-manuale-digital.pdf](http://www2.crui.it/crui/justice-er-manuale-digital.pdf), 2021, p. 39 ss.

<sup>50</sup> Tra le misure urgenti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con l. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 221 ha disposto che nel periodo di emergenza, tutti gli atti, anche quelli introduttivi, si depositassero esclusivamente in modalità telematiche, naturalmente, però, negli uffici in cui era disponibile il relativo servizio.

<sup>51</sup> Secondo l'art. 32, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ai procedimenti civili dinanzi al giudice di pace le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 31 ottobre 2025. La data originaria del 31 ottobre 2021 era stata prorogata dall'art. 17 *ter* d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con l. 6 agosto 2021, n. 113, ma poi il d.lg. 149 del 2022, come modificato dalla Legge bilancio 2023, ha abrogato la disposizione, anticipando come si vedrà *infra* l'operatività del PCT dinanzi ai giudici di pace.

<sup>52</sup> Secondo P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, cit., p. 54, con le udienze cartolari e da remoto, la generalizzazione delle notificazioni a mezzo PEC e l'approdo del processo telematico dinanzi a tutti gli organi giudiziari, si apre «lo scenario di un processo quasi esclusivamente scritto, forse confinato in formulari, gestito per lo più a distanza», nel quale, pur non essendo pregiudicata la capacità di arrivare a decisioni giuste, sembra esaurirsi la funzione simbolica del rito; un processo civile che «si colloca sempre di meno in un luogo fisico: il palazzo di giustizia perde la caratteristica di spazio di incontri e si riduce a quella di sede di uffici».



Questo aspetto della delega, naturalmente inquadrato nel più ampio obiettivo del riordino e della implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico<sup>53</sup>, è stato prevalentemente attuato dall'art. 4, comma 12, del d.lg., che ha introdotto nelle disp. att. c.p.c. un nuovo Titolo V-ter, contenente *Disposizioni relative alla giustizia digitale*, tra le quali in particolare l'art. 196-*quater*, rubricato *Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti*, dispone - senza più distinzioni tra atti introduttivi e successivi alla costituzione, tra contenzioso e volontaria giurisdizione, tra cognizione ed esecuzione - che il deposito degli atti processuali e dei documenti, compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, le quali devono essere utilizzate anche per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati dalle parti; comunque, solo per ragioni specifiche il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti e il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità analogiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio e rendendo successivamente pubblica, allo stesso modo, l'avvenuta riattivazione del sistema. Parallelamente, l'art. 11 del d.lgs. ha abrogato la descritta disposizione, già vigente sul deposito telematico, dell'art. 16-*bis* d.l. 179 del 2012.

Nell'originaria formulazione, il comma 1 dell'art. 196-*quater* si riferiva letteralmente ai «procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione» e non faceva alcun cenno al p.m., poi opportunamente l'art. 35, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, in corso di conversione, ha depennato il richiamo specifico a questi uffici giudiziari, eliminando ogni possibile dubbio sull'estensione della disposizione ai procedimenti dinanzi agli altri - cui peraltro si riferiva già, come subito chiarito nel prosieguo del testo, la disposizione transitoria del decreto delegato - e ha espressamente aggiunto il p.m. ai soggetti obbligati al deposito telematico.

L'estensione dell'obbligatorietà del deposito telematico anche agli atti introduttivi, che possiamo definire oggettiva, come le altre nuove disposizioni sulla giustizia digitale di cui al Titolo V-ter disp. att. c.p.c., per l'art. 35 del decreto delegato, come sostituito dalla l. 197 del 2022, si applica dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi civili pendenti, davanti al tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione, e dal 30 giugno 2023, anche ai giudizi già pendenti,

---

<sup>53</sup>Oltre alle disposizioni in tema di notifiche e depositi telematici, gli altri due “blocchi” di novità funzionali a questo obiettivo, sono appunto il riordino delle disposizioni in tema di attestazione di conformità all'originale, con l'introduzione, nel medesimo Titolo V-ter disp. att. c.p.c. di cui nel testo, degli artt. 196 da *octies* a *undecies*, sostanzialmente identici alle relative disposizioni degli artt. 16 *bis*, *decies* e *undecies* d.l. 179 del 2012 parallelamente abrogati, nonché la conferma e la disciplina delle udienze da remoto e tramite deposito di note scritte, realizzata con la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione dei successivi artt. 127 *bis* e *ter*, nonché dell'art. 196 *duodecies* disp. att. c.p.c.; peraltro, gli artt. 7 e 9 del decreto delegato prevedono la facoltà di utilizzare le modalità da remoto, e comunque telematiche, anche nei procedimenti, rispettivamente, di mediazione e negoziazione assistita. Da segnalare anche l'art. 13 del decreto, in tema di pagamenti telematici.

dinanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche<sup>54</sup>.

L'ampliamento del deposito telematico obbligatorio non è stato solo oggettivo, ma anche soggettivo, perché - oltre che nella detta estensione sopravvenuta al p.m. - è consistito altresì nel superamento, nella nuova norma, della sua esclusione per i dipendenti di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio personalmente, che invece per l'art. 16 *bis* d.l. 179 del 2012 abrogato non si intendevano per difensori, ma potevano avvalersi facoltativamente delle modalità telematiche; peraltro, in proposito la disciplina transitoria prevede espressamente, all'art. 35, comma 2, ultima parte, che i nuovi artt. 196-*quater* e *sexies* (come vedremo riferito al perfezionamento del deposito telematico) si applicano ai dipendenti di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023<sup>55</sup>.

In ogni caso, l'allargamento sul piano soggettivo non si è avuto per l'ipotesi in cui, potendolo fare, si costituisce personalmente un soggetto diverso da una p.a., perché l'obbligatorietà del deposito telematico resta riferita, come nella disposizione previgente e contemporaneamente abrogata, ai «difensori»; fattispecie nella quale, pur in mancanza di previsione espressa, si può al più ipotizzare una facoltatività della scelta tra canali telematici e deposito cartaceo, alla stregua di quanto espressamente previsto, prima e dopo la riforma, per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, e secondo la soluzione successivamente introdotta, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, dall'art. 36 d.l. 13 del 2023, in corso di conversione, per il quale «le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia»<sup>56</sup> e «in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità» e la parte il cui indirizzo PEC non risulta da pubblici elenchi può manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 7, d.l. 179 del 2012, tramite il portale stesso.

Il comma 2 dell'art. 196-*quater*, come in origine introdotto dal decreto delegato, sostanzialmente ribadendo la norma che ha sostituito, disponeva che il deposito dei provvedimenti avesse luogo obbligatoriamente con modalità telematiche nel solo procedimento per decreto ingiuntivo ed escluso il giudizio di opposizione; dunque si era scelto

---

<sup>54</sup> Nelle more, il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, con uno o più decreti non aventi natura regolamentare, può individuare gli uffici nei quali il termine viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

<sup>55</sup> La data del 30 giugno 2023, originariamente prevista dall'art. 35 del decreto, è stata così sostituita dalla l. 197 del 2022.

<sup>56</sup> Circa le modalità, per l'art. 36 il deposito deve essere effettuato «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche... Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo» PEC dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo PEC a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia, che non è inserito nel ReGIndE. Comunque, con uno o più decreti il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni descritte e con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche.

di mantenere, negli altri procedimenti, la già vigente facoltatività nella scelta del giudice tra la forma ed il deposito analogici e quelli digitali<sup>57</sup>.

Allo stesso tempo, la libera alternativa tra modalità cartacee e digitali si era mantenuta anche per la redazione dei verbali, in mancanza di alcuna variazione dell'art. 44 disp. att. c.p.c., riferito alla compilazione dei processi verbali, e di alcuna altra modifica in termini di obbligatorietà delle forme telematiche.

Nondimeno, coerente con la scelta della facoltatività in relazione a provvedimenti e verbali<sup>58</sup>, anzi indicativa della stessa, è la nuova formulazione del successivo art. 46 - la cui rubrica da *Forma degli atti giudiziari* è diventata *Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari* -, nel quale si prevede ancora che «i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile», ma si è aggiunto il passaggio, introdotto da un avverbio indice di alternatività, per cui «quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»<sup>59</sup>, per poi mantenersi, con la sola introduzione della premessa «negli altri casi», le previsioni chiaramente riferite alla forma analogica, per le quali gli atti e verbali «debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni» e «le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata», e ancora aggiungersi, all'ultimo comma<sup>60</sup>, che «il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».

---

<sup>57</sup> Sul punto: E. MANZO, *Gli atti processuali*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 170 ss.

<sup>58</sup> Sulle problematiche della redazione digitale dei verbali, anche di conciliazione, e dei provvedimenti: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 159 ss.; v. anche A. BUONAFEDE, *Il fascicolo informatico*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 196 ss.

<sup>59</sup> Tra le misure legate all'emergenza pandemica, poi stabilizzatesi, l'art. 3, comma 1-bis, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, ha disciplinato l'ipotesi di redazione telematica del verbale di conciliazione davanti al giudice istruttore, aggiungendo all'art. 88 disp. att. il comma per il quale «quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza».

<sup>60</sup> Preceduto dalla nuove disposizioni, collegate all'espresso e diffuso riconoscimento, con la riforma, del principio di sinteticità e chiarezza e indicative di una tendenza alla standardizzazione degli atti, per le quali «il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale», con il chiarimento che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo». Sul tema, anche per prospettive di riforma, mi permetto di rinviare a: F. DE VITA, *Efficienza del processo e formazione degli atti*, Napoli, 2018, in particolare p. 143 ss.

Se il mancato allargamento del deposito telematico obbligatorio, con la redazione digitale a monte, alla parte (diversa dalla p.a.) costituitasi personalmente, si giustifica col fatto che si tratta di soggetti non ontologicamente e giuridicamente tenuti ad essere dotati degli strumenti per la formazione e la trasmissione digitale degli atti (in primo luogo del domicilio digitale), quello per il deposito dei provvedimenti e dei verbali, come per quello degli atti e documenti del p.m., era una scelta decisamente criticabile nell'ottica complessiva dell'efficienza del processo e, dopo oltre dieci anni di pratica e la conseguente abitudine dei giudici, dei cancellieri e dei p.m. al lavoro con strumenti tecnologici e in ambiente telematico, difficilmente spiegabile e giustificabile; certo, come visto il principio della legge delega sul punto faceva riferimento ai soli atti di parte, ma tanto non escludeva la valutazione negativa, spostandone solo l'oggetto dal decreto delegato alla legge delega, nonché l'auspicio di un mutamento di rotta verso la telematizzazione obbligatoria dei provvedimenti e dei verbali, come del deposito degli atti e dei documenti del p.m.

Ebbene, l'auspicio è stato fortunatamente realizzato dall'art. 35 d.l. 13 del 2023, che oltre ad introdurre come visto, nel primo comma dell'art. 196-*quater*, l'esplicito riferimento al p.m., ha sostituito il secondo comma nel senso che, in generale e senza limitazioni a specifici procedimenti, «il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche»; le modifiche, la cui conferma in sede di conversione sarebbe ovviamente più che opportuna, hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data, salva la diversa data del 30 giugno 2023, prevista in generale, anche per i giudizi già pendenti, dinanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche. Dunque, le disposizioni descritte dell'art. 46 disp. att. c.p.c., connaturate all'alternatività tra redazione digitale e cartacea, restano riferite alle ipotesi ormai residuali in cui la seconda modalità, in alternativa alla prima obbligatoria, resta ancora possibile.

Altri principi e criteri direttivi per il legislatore delegato in tema di deposito erano indicati, sempre dal comma 17, nel «b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», e nel «c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione». L'obbiettivo era quello di trasferire, totalmente o parzialmente, i flussi degli atti sui canali, per così dire, interni, con il deposito diretto, tramite *upload*<sup>61</sup>, attraverso il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) ed il Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili

---

<sup>61</sup> Per il superamento del sistema della PEC, a favore del deposito in *cloud* certificati: B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, cit., p. 966, la quale descrive i vantaggi che ne deriverebbero; per il passaggio all'*upload* diretto anche N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 256 ss.

Individuali e Concorsuali (SIECIC), piuttosto che attraverso la via esterna della PEC. Si tratta di un ritorno alla scelta originaria, sulle modalità di trasmissione degli atti e dei documenti del PCT, del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, *Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti*, per il cui art. 2, comma 2, «l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile», appunto interno, di cui al successivo art. 3; scelta mai concretizzatasi nella fase di effettiva attuazione del PCT, perché, come noto, si è preferita la PEC come canale di trasmissione sia in entrata che in uscita<sup>62</sup>, seguita invece per il processo tributario telematico, nel quale la trasmissione già avviene direttamente attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Con il decreto delegato si è solo compiuto il primo passo - indiretto e tacito, ma a ben vedere chiaro - verso la realizzazione del passaggio, laddove al nuovo art. 196-*sexies* disp. att. c.p.c., sul *Perfezionamento del deposito con modalità telematiche*, si è previsto che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza»<sup>63</sup>, con un generico e neutro riferimento alla «conferma» dell'avvenuta trasmissione, spendibile sia per l'attuale deposito a mezzo PEC, sia per quello per *upload* diretto, o comunque effettuato telematicamente in qualsiasi altra modalità telematica in futuro possibile dal punto di vista tecnologico, purché sia riconosciuta e disciplinata dalla normativa tecnica regolamentare.

Comunque, per l'art. 196-*quater*, terzo comma, «il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», alla quale come visto l'art. 196-*sexies* rinvia, a propria integrazione, anche per l'individuazione del momento del completamento della trasmissione e di generazione della relativa conferma, secondo la tecnica solitamente, e necessariamente, seguita per la disciplina della digitalizzazione degli atti, non solo processuali. Poiché, allo stato, le regole tecniche di cui al D.M. 44 del 2011 sulla trasmissione telematica degli atti e le relative specifiche tecniche non sono state modificate, il deposito resta ancorato alla PEC ed all'articolato sistema di attestazione dell'avvenuta consegna<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Gli artt. 2 e 6 d.P.R. 123 del 2001 prevedevano già che le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni potessero essere effettuate, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche «all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7».

<sup>63</sup> Per il medesimo art. 196-*sexies*, anche al deposito telematico si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., sui termini che scadono in un giorno festivo o di sabato; inoltre, come già previsto nella disposizione previgente, se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

<sup>64</sup> Sul quale, anche e soprattutto in relazione ai tempi del deposito ed alla eventuale rimessione in termini: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 260 ss.; v. anche N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, cit., p.

Dunque, le nuove disposizioni di attuazione sulle modalità del deposito telematico erano necessarie, ma non sono sufficienti per l'effettiva attuazione del criterio direttivo della delega che mirava a modificarle. È auspicabile che al più presto - ancor più una volta entrata in vigore l'obbligatorietà generalizzata del deposito telematico - si adotti la nuova regolamentazione tecnica a sua volta necessaria, non solo per la consistente semplificazione della gestione tecnico-informatica degli atti che deriverebbe dal passaggio al deposito diretto, ma soprattutto per la convenienza in termini di efficienza del processo, obiettivo della delega, che comporterebbe l'azzeramento, o quanto meno la radicale riduzione, delle problematiche interpretative<sup>65</sup> e applicative che inevitabilmente sono derivate e derivano<sup>66</sup> da un sistema in cui il deposito, la determinazione del momento in cui è avvenuto e la relativa attestazione, passano attraverso quattro fasi diverse - con l'invio al depositante di quattro corrispondenti ricevute<sup>67</sup> - l'attivazione dell'ultima delle quali è demandata all'intervento del cancelliere, che rende disponibile quanto depositato nel fascicolo informatico<sup>68</sup>.

## 5. L'esclusività del fascicolo informatico

Il più ampio spostamento dei depositi verso modalità digitali naturalmente costituisce, già di per sé, un importante passo verso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività processuali, dunque verso l'efficienza del processo; un passaggio per diverse ragioni non ancora praticabile quando è iniziato il percorso di introduzione del deposito telematico, del

---

238 ss.; e L. PICCININNI, *I termini*, cit., p. 443 ss., sul tempo dei depositi telematici, e p. 454 ss., sulla rimessione in termini. Più in particolare, circa il deposito telematico dei documenti e le relative problematiche applicative ed interpretative: M. GRADI, *L'acquisizione delle prove documentali*, a sua volta in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 473 ss.

<sup>65</sup> La principale delle quali è quella della patologia per i vizi di forma "telematica" del deposito, e più in generale della redazione e della trasmissione digitale degli atti, sul cui tema, diffusamente: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 280 ss.

<sup>66</sup> Sui limiti tra forma e formalismo, nell'approccio alle questioni interpretative derivanti dalla telematizzazione delle attività processuali: A. TEDOLDI, *Il processo civile telematico tra logoi e techne*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 843 ss.; S.A. VILLATA, *Contro il neo-formalismo informatico*, ivi, 2018, p. 155 ss.

<sup>67</sup> Meccanismo che G. RUFFINI, *Il processo civile davanti alla svolta telematica*, cit., p. 978, qualifica come «complesso e barocco», auspicando a sua volta il passaggio al deposito tramite *upload* diretto; v. anche p. 994 ss. e 998 ss. sui problemi sorti in relazione alla disciplina del deposito telematico.

<sup>68</sup> Indicativa delle difficoltà applicative e interpretative che può generare l'attuale sistema del deposito telematico, è la vicenda cui si riferisce Cass. 14 dicembre 2022, n. 36542, in *Ilprocessocivile.it*, 17 gennaio 2023, con nota di S. CAPRIO, *PCT, la mancata scansione del contributo unificato non legittima il rifiuto dell'iscrizione a ruolo*, per la quale «il cancelliere non può rifiutare la ricevibilità dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 285, quarto comma, del d.P.R. n. 115/2002, degli atti non in regola con il regime fiscale previsto in materia di anticipazioni forfettarie (e contributo unificato) laddove l'introduzione del processo avvenga in modalità telematiche, mentre tale possibilità dovrebbe permanere nelle sole ipotesi di iscrizione a ruolo secondo modalità analogica» e poiché il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile, anche se l'esito positivo del controllo automatico sia stato comunicato il giorno successivo, perché a fronte del rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria con il quarto messaggio via PEC, si è determinata una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico attestato dal secondo messaggio PEC. V. anche Cass. 11 maggio 2021, n. 12422, in *Giur. it.*, 2021, p. 2622 ss., con nota di G. PARISI, *Sul perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali*.



quale pure ha sempre costituito la meta finale, ma appunto prevedibile e ormai, si può dire, naturale, atteso e necessario, se non inevitabile, non solo con l'estensione obbligatoria agli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché, con il d.l. 13 del 2023, ai provvedimenti del giudice, agli atti del p.m. ed ai verbali, ma anche con l'eliminazione, verso l'esclusività delle modalità telematiche, della distinzione tra atti introduttivi e successivi alla costituzione, peraltro nocivamente foriera della questione processuale relativa all'inquadramento, nell'una o nell'altra categoria, dei numerosi atti non definibili nettamente a tal fine, che fin da subito ha impegnato gli interpreti e della quale, come questione di massima di particolare importanza, di recente sono state investite anche le Sezioni Unite, che hanno qualificato il reclamo avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo come atto introduttivo di una nuova fase del giudizio, in quanto tale non soggetto a deposito telematico obbligatorio<sup>69</sup>.

Tuttavia, le potenzialità positive della generalizzazione dei depositi telematici non si esauriscono nelle conseguenze concrete e dirette sull'efficienza del processo, ma a ben vedere consistono anche nell'apertura ad una modernizzazione legislativa di molte disposizioni che la telematizzazione delle attività processuali ha già reso sostanzialmente inutili, anzi a loro volta meramente produttive di problematiche esegetiche ed applicative, la cui soluzione crea diseconomie dei singoli giudizi e del sistema complessivo. Mi riferisco, in particolare, a tutte le disposizioni connaturate e funzionali ad un processo esclusivamente analogico, in cui il fascicolo e gli atti ed i documenti in esso contenuti erano esclusivamente cartacei, la cui obsolescenza è ormai fortemente sentita dagli interpreti.

L'insofferenza verso queste norme è tutta espressa nell'ordinanza interlocutoria della seconda sezione della Suprema Corte<sup>70</sup>, che ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, per la soluzione dei seguenti profili, ritenuti «questione di massima di particolare importanza» ai sensi del secondo comma dell'art. 374 c.p.c.:

«-se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.;

---

<sup>69</sup> Cass., Sez. Un., 10 marzo 2022, n. 7877.

<sup>70</sup> Cass. 9 maggio 2022, n. 14534, in *Dir. & giust.*, fasc. 88, 2022, p. 1, (Quotidiano del 10 maggio 2022), con nota di E. VALENTINO, *Con il processo telematico è ancora necessario produrre il fascicolo di parte in appello? La parola alle Sezioni Unite*; ed in *Ilprocessocivile.it*, 28 giugno 2022, con nota di C. TARASCHI, *Conseguenze del mancato deposito del fascicolo di parte in appello: la questione alle Sezioni Unite*. Da questo provvedimento prende spunto M.C. VANZ, *L'onere di (ri)produzione documentale: esigenze di speditezza processuale e nuove tecnologie digitali*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1234 ss., per rimeditare i rapporti tra principio dispositivo e principio di acquisizione, in favore di quest'ultimo, alla luce della evoluzione telematica delle attività processuali.

- se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle sezioni unite n. 28498/2005<sup>71</sup> e n. 3033/2013<sup>72</sup>, secondo cui l'appellante "subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare";

- se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte».

E la necessità di un chiarimento normativo, in parallelo rispetto alla generalizzazione dei depositi telematici obbligatori, sui "rapporti" tra fascicolo telematico e cartaceo, d'ufficio e di parte, e in generale tra originali e copie, reciprocamente analogici o digitali, degli atti e documenti in essi contenuti, è diventata ancor più evidente alla luce della recentissima sentenza<sup>73</sup>, emessa a seguito della rimessione con la descritta ordinanza interlocutoria, nella quale le Sezioni Unite, premesso in motivazione, tra l'altro e per quanto qui interessa:

- che «nonostante l'inapplicabilità nel giudizio in esame della disciplina attinente al fascicolo informatico, non può pervenirsi a diverse conclusioni in ordine all'attuale operatività del principio dispositivo e del principio di «acquisizione probatoria», come correlati ai meccanismi di produzione e di ritiro dei documenti»;

- che «le questioni sollevate nell'ordinanza interlocutoria... coinvolgono le esigenze, proprie del sistema delle prove, attinenti ai poteri della parte, nonché le garanzie della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa..., e la conformazione legislativa del bilanciamento di tali esigenze e garanzie non potrebbe intendersi ragionevolmente differenziata, sulla base di inconvenienti di fatto, a seconda che i documenti siano stati prodotti con modalità telematiche o, piuttosto, in formato cartaceo, sicché l'impossibilità tecnica di procedere nel processo telematico al ritiro del singolo documento o dell'intero fascicolo finisca in concreto per modulare con diversa intensità rispetto al processo cartaceo l'effettività, appunto, del principio dispositivo e del principio di acquisizione»;

- e che «ai quesiti posti dall'ordinanza interlocutoria n. 14534/2022 occorre, allora, dar risposta non pervenendo necessariamente all'esito interpretativo di intendere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte (il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo la riforma introdotta con il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149, equiparandosi, nel novellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione

<sup>71</sup> Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1433 ss., con nota molto critica di G. BALENA - R. ORIANI - A. PROTO PISANI - N. RASCIO, *Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite*; in *Giur. It.*, 2007, p. 672 ss., con nota a sua volta critica di A. RONCO, *Appello e mancata (ri)produzione di un documento già prodotto in primo grado: onere della prova sulla fondatezza del motivo di gravame od onere della prova sulla fondatezza della domanda devoluta al giudice dell'impugnazione?*; negativo anche il commento di A. PARISI, *Oggetto dell'appello, onere della prova e principio di acquisizione processuale al vaglio delle sezioni unite*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1083 ss.; v. anche A. TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p. 142 s.

<sup>72</sup> Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033, in *Foro it.*, 2013, I, c. 819 ss., con nota di A. PROTO PISANI.

<sup>73</sup> Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835.

del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt. 165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato art. 87 disp. att. c.p.c. faccia rinvio all'art. 196 quater per le modalità di produzione dei documenti), né "superando" le sentenze n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, quanto piuttosto ampliando, nel nuovo quadro di sistema delineatosi, gli effetti del principio di acquisizione delle prove documentali e gli strumenti, che già tali sentenze contemplavano, idonei a consentire al giudice d'appello la ricostruzione della portata dimostrativa di tali prove, indipendentemente dalla natura informatica o cartacea del supporto, in funzione di una concezione del processo che "fa leva sul valore della giustizia della decisione"», ha enunciato i principi di diritto per i quali:

- «il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione»;

- «il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni»;

- «affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.»;

- «il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado».

- «allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di

una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo».

Per il corretto inquadramento del tema, occorre ricordare che le misure di telematizzazione delle attività processuali in senso ampio costituiscono applicazione e realizzazione del principio, dettato dal CAD<sup>74</sup> in tema di digitalizzazione della p.a. e sintetizzabile nell'espressione *digital first*, per il quale «le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese» riconosciuti dal medesimo CAD (art. 12, comma 1), poi specificato nel senso che esse «utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (comma 2) e che la loro riorganizzazione strutturale e gestionale volta al perseguimento di tali obiettivi «avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione» (art. 15, comma 1); il principio è concretizzato, per quanto qui più interessa, nel senso che:

- utilizzando le tecnologie, la p.a. raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati in un fascicolo informatico, realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati (art. 41<sup>75</sup>);
- circa la dematerializzazione le pp.aa. «valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici» (art. 42);
- «gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida» (art. 43);
- e le comunicazioni di documenti tra le p.a. avvengono mediante l'utilizzo della PEC o in cooperazione applicativa o anche rendendo disponibile il documento «previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso», con la specifica previsione che il mancato utilizzo di tali modalità di trasmissione, chiaramente in favore di quelle analogiche, ferma

---

<sup>74</sup> Sul CAD nel quadro delle fonti del PCT: G.G. POLI, *Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 16 s.

<sup>75</sup> Che individua anche le indicazioni necessarie nel fascicolo e le caratteristiche strutturali che lo stesso deve avere, oltre che le caratteristiche delle modalità di accesso, gestione ed utilizzazione.

restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale disciplinare (art. 47)<sup>76</sup>.

Il medesimo art. 12 del CAD, al comma 1-*bis*, prevede che gli organi di Governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, come pure le amministrazioni pubbliche, dettino disposizioni per l'attuazione del CAD (art. 12, comma 1-*bis*), che è quanto già effettuato prima della riforma, anche in ordine alla formazione e gestione del fascicolo nel processo civile, con le regole tecniche del PCT e le relative specifiche.

L'art. 2, lett. h), del d.m. 44 del 2011 definisce il fascicolo informatico<sup>77</sup> come la «versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale». E Il successivo art. 9, nel rispetto e per la realizzazione dei descritti principi dettati dal CAD, regola il *Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico* nel senso che:

- il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute PEC e i dati del procedimento da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo;
- il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche;
- la tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivalgono a quelle del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal CAD e dalla disciplina processuale vigente;
- il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento; c) dell'elenco dei documenti contenuti, ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti che include in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti;
- le specifiche tecniche definiscono le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

Secondo l'art. 11 delle specifiche tecniche, che appunto integra l'art. 9 del Regolamento:

---

<sup>76</sup> Il CAD predispose anche un sistema generale di controllo e sanzione: per il comma 1-*ter* dell'art. 12 i dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al CAD, che è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della loro *performance* organizzativa ed individuale; l'art. 15 attribuisce all'AgID, disciplinandoli, i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della p.a., disponendo a sua volta che «le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare».

<sup>77</sup> Sul quale, diffusamente: A. BUONAFEDE, *Il fascicolo informatico*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 175 ss.

- il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute PEC) da chiunque formati, le copie informatiche dei documenti, nonché le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo;
- il sistema di gestione del fascicolo informatico è realizzato secondo quanto previsto all'art. 41 del CAD sopra descritto, che come visto costituisce la norma a monte, e fornisce ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi - esposti attraverso appositi web service - necessari per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore;
- l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione;
- le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log, da conservare per cinque anni, che contiene il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso, il riferimento al documento prelevato o consultato (attraverso il codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale), la data e l'ora dell'accesso.

Inoltre, per l'art. 14 del Regolamento di cui al d.m. 44 del 2011, sui *Documenti probatori e allegati non informatici*, la cancelleria provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, col chiarimento che i documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate, definite dall'art. 11 e dalle relative specifiche tecniche per gli atti del processo in forma di documento informatico.

Ancora, circa il *Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni*, l'art. 15 - come vedremo più avanti sostanzialmente duplicato con la riforma nelle disp. att. c.p.c. - dispone che:

- l'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico;
- in caso di atto formato da un organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente;
- quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico;
- se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche<sup>78</sup> e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.

---

<sup>78</sup> Le specifiche tecniche, sia all'art. 16 per gli atti depositati dai soggetti abilitati interni, che all'art. 17 per gli atti cartacei che la cancelleria deve comunicare, indicano la copia per immagine in formato PDF.



Infine, l'art. 16, comma 2, anche sulle comunicazioni dispone che la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare, nei formati previsti dalle specifiche tecniche, che conserva nel fascicolo informatico.

Dal quadro completo della disciplina tecnica del PCT sul tema, e dei principi in tema di digitalizzazione della p.a. che è volta ad attuare, viene fuori il filo conduttore, preesistente alla riforma, della necessaria digitalizzazione, per l'inderogabile inserimento nel fascicolo informatico, di tutto ciò che, necessariamente o facoltativamente, viene depositato o comunicato in forma cartacea, dal quale si desume l'imprescindibilità del fascicolo telematico e della sua completezza, a fronte della eventualità e della inevitabile parzialità del fascicolo cartaceo, nel quale solo è ipotizzabile la distinzione tra fascicolo di parte e d'ufficio.

Ma la definitiva conferma normativa di queste conclusioni, proprio a cavallo tra principio generale di digitalizzazione della p.a. e regole del PCT, si è avuta con l'aggiunta - sopravvenuta alla riforma in quanto effettuata dal già citato art. 35 del d.l. 13 del 2023, in corso di conversione - del nuovo comma 4-bis all'art. 22 del CAD, rubricato *Copie informatiche di documenti analogici*, per il quale «le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale», adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l., nonché premettendo l'inciso «salvo quanto previsto dal comma 4-bis», al già vigente comma 5, per il quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico...»; novità normativa che concretizza la scelta del legislatore di andare oltre la residualità del fascicolo cartaceo, optando per la distruzione materiale di tutti gli atti e documenti anche in passato depositati analogicamente, per la conservazione dei quali resta sufficiente la copia informatica.

Ebbene, se già prima della riforma - in applicazione di una disciplina per la quale erano ancora ammesse e molto probabili, talvolta necessarie, modalità di deposito degli atti di parte miste - e prima dell'opzione legislativa per la distruzione del cartaceo, sembrava potersi considerare superata la distinzione tra fascicolo d'ufficio e di parte, tanto più questa distinzione non ha senso ora che le modalità di deposito sono diventate quasi esclusivamente telematiche e possono essere analogiche solo in via ancor più residuale e straordinaria.

La delega, naturalmente a monte del principio sull'ampliamento del deposito telematico, come visto mirava al «riassetto formale e sostanziale del processo civile..., in funzione di

obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile», assicurando «la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo», anche secondo il criterio direttivo per cui le «disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti» siano volte ad «introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico»<sup>79</sup>; ecco che il legislatore delegato aveva il potere e l'occasione per superare espressamente, appunto nell'ambito delle misure di riordino e implementazione, il complesso normativo che mantiene la distinzione tra fascicolo d'ufficio e di parte e indirettamente riconosce la disponibilità, per le parti, del loro fascicolo, ma allo stesso tempo impone loro un onere di riproduzione di ciò che resta naturalmente, e permanentemente, già inserito nel fascicolo telematico; ma anche l'opportunità per chiarire l'esclusività, in termini di entità giuridica, del fascicolo telematico e dunque escludere ogni più o meno diretto riconoscimento di alterità giuridica, rispetto a quello telematico, del fascicolo cartaceo, in favore di una sua espressa qualificazione come una mera appendice o sezione materiale, nella quale inserire fisicamente quanto già poteva, e potrà ancora dopo la riforma, essere depositato in forma cartacea.

In primo luogo, tutta l'evoluzione normativa successiva ha reso priva di *ratio*, anzi contraria ai descritti principi sopravvenuti, la disposizione dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. 123 del 2001, per la quale la formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, chiaramente connaturata e funzionale<sup>80</sup> ad una realtà, esattamente opposta a quella attuale, in cui la telematizzazione degli atti e del fascicolo iniziava ad affacciarsi, ricevendo il riconoscimento legale come possibile, eccezionale e soprattutto futura alternativa alle modalità analogiche<sup>81</sup>.

Venendo alle disposizioni più particolari, sono diventate del tutto obsolete la previsione del deposito del fascicolo di parte all'atto della costituzione (artt. 165 e 166 c.p.c.), la creazione di un fascicolo d'ufficio nel quale sono inseriti, e rispetto al quale sono distinti, i fascicoli di parte

---

<sup>79</sup> P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, cit., p. 52, nota 19, segnalava la necessità di un'opera di pulitura delle norme del codice «scritte in era analogica», per adattarle alla gestione telematica del processo, ma non gli sembrava che tanto fosse previsto tra i principi della delega.

<sup>80</sup> Come pure il comma 2, secondo il quale l'inserimento nel fascicolo informatico delle copie dei documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo è effettuato dalla cancelleria, «sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa», nonché le disposizioni del successivo art. 13, rubricato *Formazione del fascicolo telematico*, per le quali: l'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo; l'estrazione della copia informatica è eccessivamente onerosa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, , quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il d.m. che detta le regole tecniche, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti, misura da aggiornare periodicamente con il medesimo decreto, ma la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega anche la copia su supporto informatico (possibilità prevista in generale e disciplinata dall'art. 14); il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale; e dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

<sup>81</sup> A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 115 ss., esamina diffusamente il tema dell'incidenza della informatizzazione sui rapporti tra fascicolo cartaceo e telematico, nel quadro dell'evoluzione normativa, soprattutto regolamentare, successiva al d.P.R. 123 del 2001.

(art. 168 c.p.c., 72, 73 disp. att. c.p.c.), con tutte le indicazioni dettate in proposito al cancelliere sul contenuto del fascicolo di parte, chiaramente legate alla sua originaria natura cartacea (art. 74 disp. att. c.p.c.)<sup>82</sup>.

Ma soprattutto, sarebbe stato opportuno superare la previsione della facoltà ritirare in ogni momento i fascicoli di parte, previa istanza e autorizzazione del giudice, e comunque all'atto della rimessione della causa in decisione, al cui esercizio consegue l'onere di rideposito, rispettivamente ogni volta che il giudice lo disponga e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale (artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c.): il venir meno dell'esigenza che ne costituisce la *ratio*, vale a dire il permettere alle parti di avere materialmente a disposizione i documenti cartacei depositati, al fine di predisporre le proprie difese - principalmente, ma non solo, quelle successive al passaggio in decisione - ha ormai reso preferibile, se non imprescindibile, il riconoscimento di un principio di acquisizione<sup>83</sup> al fascicolo telematico degli atti e dei documenti depositati telematicamente ed in formato digitale, che peraltro, oltre ai vantaggi in termini di efficienza e di economia del processo, evitando la dispersione, a qualsiasi ragione dovuta, di documenti prodotti, garantisce una più probabile contiguità tra verità sostanziale e verità processuale accertata, anche impedendo che - come nella fattispecie cui si riferiscono i provvedimenti della Corte di cassazione descritti in apertura del paragrafo ed in applicazione dei principi che affermano - le conseguenze della mancata restituzione possano ricadere su un'altra parte, cui sono favorevoli i documenti contenuti nel fascicolo, diversa da quella onerata della riproduzione, la quale diversamente avrebbe pieno arbitrio nell'incidere a proprio favore sulla decisione non ridepositando il fascicolo, o anche solo i documenti favorevoli alla controparte.

In definitiva, sarebbe stata opportuna l'espressa previsione di un fascicolo telematico unico per tutti gli eventuali gradi di giudizio, anche per neutralizzare gli effetti negativi, in termini di economia processuale e di ragionevole durata dei giudizi, della necessità di trasferimento materiale dei fascicoli cartacei tra uffici giudiziari; soluzione che sembrava peraltro già in astratto praticabile prima della riforma, perché non è esclusa né dalle disposizioni, di cui si è denunciata l'obsolescenza, connaturate al fascicolo cartaceo, né, soprattutto, dalle norme, dalle Regole tecniche e dalle Specifiche tecniche del PCT sul fascicolo telematico<sup>84</sup>, che come visto mai fanno riferimento a fascicoli d'ufficio separati per i diversi gradi di giudizio, non imponendoli, anzi sembrano "geneticamente" predisposte e funzionali ad un fascicolo telematico unico ed esclusivo, che recepisca sempre e necessariamente anche la copia

---

<sup>82</sup> Per il quale «gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento».

<sup>83</sup> Del quale fa applicazione, riferita ad un giudizio di appello "analogico", la recente Cass. 4 luglio 2022, n. 21075, per la quale l'onere dell'appellante di depositare in secondo grado i documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione, sussiste ove il documento non risulti già acquisito al processo e non sia, dunque, stato posto comunque nella disponibilità del giudice.

<sup>84</sup> In particolare, v. l'art. 9 d.m. 44 del 2011 e l'art. 11 delle relative Specifiche tecniche, con successive modifiche.

informatica di atti, documenti e provvedimenti nativi cartacei, in applicazione e per la realizzazione del più ampio principio di digitalizzazione della p.a., posto a monte ed espresso nel CAD.

L'esame specifico e diffuso delle disposizioni delegate sul tema permetterà di verificare se, ed eventualmente in che misura, oltre all'occasione per l'implementazione dei depositi telematici, sia stata colta anche l'opportunità per il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni sul fascicolo telematico.

Si è visto come anche dopo la riforma sarà possibile, seppure in misura molto più marginale, il deposito analogico degli atti, quando le parti, diverse dalle p.a., sono costituite personalmente e comunque quando il giudice ordina il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti o il capo dell'ufficio giudiziario autorizza il deposito con modalità analogiche; e in ogni caso, nei fascicoli dei procedimenti già pendenti alle rispettive date di entrata in vigore del nuovo art. 196-*quater* disp. att. c.p.c., naturalmente resteranno - almeno fino alla distruzione in virtù del nuovo comma 4-*bis* dell'art. 22 CAD - gli atti già legittimamente depositati in forma cartacea. Ciò nonostante, la riforma consolida la prospettiva per la quale l'unico fascicolo ancora dotato di una propria entità giuridica autonoma, pur continuando ad esistere materialmente il fascicolo cartaceo, sia quello telematico.

In proposito una duplicazione, o meglio un riconoscimento anche ad un livello normativo superiore, di alcune disposizioni sul deposito di atti dei soggetti interni all'ufficio giudiziario, in particolare dei giudici, considerato unitamente a diverse altre novità normative diffuse, sembra assumere rilevanza sistematica circa la "sopravvivenza" e la qualificazione del fascicolo cartaceo, nonché riguardo alla distinzione, dunque dell'autonomia, tra quello d'ufficio e quello di parte.

L'unica disposizione già vigente sulle modalità del deposito telematico degli atti dei soggetti abilitati interni è la descritta regola tecnica di cui all'art. 15 d.m. 44 del 2011, come integrata dall'art. 16 delle specifiche tecniche. Ebbene, il decreto delegato l'ha recepita pedissequamente con l'art. 196-*quinquies* disp. att. c.p.c., con alcune minime variazioni necessarie per il passaggio da norma regolamentare a primaria<sup>85</sup>, e con la aggiunta *ex novo* che «se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del

---

<sup>85</sup> Il nuovo art. 196-*quater* dispone che «l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico», mentre la disposizione regolamentare fa riferimento testualmente ai soggetti abilitati interni in modo generico ed alla sottoscrizione dell'atto con firma digitale; inoltre, in modo identico all'art. 15 del Regolamento, prevede che «in caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico» e poi che «se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico», mentre secondo l'art. 15 la copia è estratta nei formati previsti dalla specifiche tecniche cui rinvia e si specifica che il cancelliere appone la firma digitale.

provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico».

Ancora, secondo il nuovo art. 196-*septies* «con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» e «sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo», nelle ipotesi in cui l'art. 196-*quater* ammette in via residuale le modalità analogiche.

Dunque, ormai anche le norme primarie dispongono che di quanto viene depositato in forma cartacea si debba estrarre copia informatica, da depositare nel fascicolo telematico, unico giuridicamente riconosciuto, rinviando alla disposizioni regolamentari le mere «misure organizzative» necessarie per le ipotesi in cui provvedimenti, atti o documenti analogici possono ancora essere, o sono già stati, depositati, così escludendo l'esistenza di un fascicolo cartaceo autonomo, che sia "altro" rispetto a quello telematico.

Diversi altri interventi del legislatore delegato, seppure con qualche incoerenza e seppure parziali, costituiscono chiari indici del superamento dello sdoppiamento, in termini di esistenza giuridica, tra fascicolo cartaceo e telematico e, di conseguenza, tra fascicolo d'ufficio e di parte.

Coerentemente rispetto alla generalizzata telematizzazione dei depositi, si è modificato l'art. 87 disp. att. c.p.c.<sup>86</sup>, nel senso che i documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione, invece che tramite deposito in cancelleria, «sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-*quater*», dunque telematicamente, e che «se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico», in sostituzione della disposizione, chiaramente riferita alla produzione cartacea, per la quale i documenti «possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale»<sup>87</sup>.

Nell'art. 36 disp. att. c.p.c., riferito ai fascicoli di cancelleria, sono rimasti invariati i primi due commi per i quali «il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge» e «ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare»; la sostituzione del terzo comma, con il depennamento del riferimento alla «copertina di ogni fascicolo» per l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto, a favore del loro generico contenimento nel fascicolo, costituisce un indice a favore del superamento del fascicolo cartaceo, ma poi in proposito è contraddetta

---

<sup>86</sup> G. DELLA PIETRA, *Per un processo civile davvero telematico*, in *DPCeConline*, 1/2020, p. 19 s., aveva segnalato la necessità di un *restyling* della disposizione, per renderla più efficiente e compatibile con il modello telematico.

<sup>87</sup> Circa il deposito di documenti in udienza, nel sistema misto digitale-cartaceo previgente: M. GRADI, *L'acquisizione delle prove documentali*, cit., p. 490 ss.

dall'aggiunta, tra i contenuti del fascicolo, dell'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi, dalla previsione per la quale «gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico» e soprattutto dalla invariata formulazione del quarto comma e del quinto comma, per i quali «nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi» e «gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice»; tuttavia, ogni dubbio sul superamento del valore giuridico del fascicolo cartaceo sembra potersi superare alla luce dell'aggiunta all'art. 36 della previsione, come visto già contemplata dalla disposizione regolamentare dell'art. 9 d.m. 44 del 2011, per la quale «la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente»: questa duplicazione nelle disposizioni di attuazione del codice di rito, conferma che ogni riferimento che si è conservato, più o meno consapevolmente, ad un fascicolo cartaceo, riguarda il mero contenitore materiale degli atti già depositati o ancora depositabili analogicamente.

Peraltro, in particolare nell'esecuzione<sup>88</sup> per espropriazione l'esclusività del fascicolo digitale è stata certamente esplicitata aggiungendo l'aggettivo «telematico» alla previsione dell'art. 488 c.p.c. per cui «il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo», ma anche sostituendo il secondo comma del medesimo articolo da «il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice» a «il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice».

Nell'art. 168 *bis* c.p.c. sono stati soppressi, chiaramente perché legati alla natura cartacea degli atti e del fascicolo, il passaggio per il quale il presidente del tribunale nomina con «decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo» il giudice istruttore, nonché quello per il quale, una volta nominato quest'ultimo, il cancelliere «gli trasmette il fascicolo»; peraltro, nella Relazione illustrativa del decreto si chiarisce che le soppressioni sono state effettuate «per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico».

Ancora, nell'art. 166 c.p.c. il decreto ha cassato l'inciso per il quale il convenuto si costituisce «depositando il proprio fascicolo», così prevedendo direttamente il deposito della comparsa

---

<sup>88</sup>Da segnalare, comunque, che per l'art. 40 del decreto attuativo i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e «per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».



di risposta, della procura, dell'atto di citazione notificato e dei documenti prodotti, che nella formulazione prima della modifica andavano appunto inseriti nel fascicolo di parte; invero non ha modificato nell'art. 165 il passaggio analogo per cui l'attore si costituisce «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione»<sup>89</sup>, né quello collegato per il quale, in caso di notifica a più persone, «l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione», ma queste omesse variazioni sono talmente contraddittorie da potersi spiegare solo con una svista.

Anche il giudizio di cassazione è stato adattato in generale alla sua telematizzazione e in particolare a quella del deposito degli atti, in primo luogo attraverso la cancellazione, negli artt. 369 e 370 c.p.c., del riferimento testuale alla «cancelleria della Corte» come luogo fisico di deposito, rispettivamente, del ricorso e del controricorso, riferimento peraltro abolito nell'art. 139 disp. att. c.p.c., unitamente a quello al «fascicolo d'ufficio», per il deposito dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite; inoltre, sono state abrogate le altre disp. att. c.p.c. connaturate alle forme e modalità cartacee: l'art. 134, che ammetteva e disciplinava il deposito del ricorso e del controricorso a mezzo posta cartacea; l'art. 134-bis, per il quale all'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiaravano il luogo di residenza o la sede della parte<sup>90</sup>; l'art. 135, sull'invio a mezzo posta cartacea, agli avvocati richiedenti, dell'avviso dell'udienza di discussione e del dispositivo della sentenza; l'art. 137, che onerava le parti del deposito, insieme all'originale del ricorso o del controricorso, di almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata, con salvezza, già prevista, dell'ipotesi in cui il ricorso o il controricorso fossero depositati con modalità telematiche<sup>91</sup>; e l'art. 140, che imponeva il medesimo onere, nonché quello di deposito di un'ulteriore copia cartacea per ciascuna altra parte, per le memorie di parte prima dell'udienza<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> Peraltro, l'incoerenza rispetto alla telematizzazione è anche, per così dire, interna al medesimo art. 165, nel quale quando l'attore si costituisce personalmente, alla previsione per cui «deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale», si è aggiunto «o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica».

<sup>90</sup> Questa abrogazione è coerente con quella, pure effettuata alla luce della completa telematizzazione delle comunicazioni di cancelleria della Corte, degli incisi dell'art. 366 c.p.c., per i quali le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni sono effettuate ai sensi dell'art. 136, secondo e terzo comma, c.p.c. e se il difensore non elegge domicilio in Roma e non indica l'indirizzo PEC, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria, nonché con la conseguente cancellazione, nell'art. 16 *sexies* d.l. 179 del 2012, della salvezza di quanto previsto dall'art. 366 del c.p.c., rispetto alla previsione per la quale «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo» PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del CAD, nonché dal ReGIndE.

<sup>91</sup> Per la disposizione abrogata, se non erano depositate le copie cartacee richieste, il cancelliere provvedeva a farle fare a spese della parte, e comunque una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata doveva essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

<sup>92</sup> In questo caso per la disposizione abrogata il cancelliere non poteva ricevere le memorie che non fossero accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Sulla trasmissione del fascicolo tra la cancelleria della Corte e quella del giudice che ha emanato il provvedimento impugnato, il decreto attuativo dispone un adattamento evidentemente opportuno per la sua telematizzazione. All'art. 369 c.p.c. viene soppresso il comma 3, che imponeva al ricorrente l'onere di richiedere alla cancelleria del giudice di origine la trasmissione alla cancelleria della Corte del fascicolo d'ufficio e di depositare presso quest'ultima la relativa istanza vidimata, e nella Relazione si chiarisce come questa sia una delle misure per la «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità», resa possibile dalla obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e dalla «previsione (disciplinata in via regolamentare: articolo 27 d.m. 44 del 2011) della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente». In sostituzione, si introduce l'art. 137-bis disp. att.<sup>93</sup> c.p.c., rubricato *Fascicolo d'ufficio*, per il quale «il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato», anche nei casi previsti dagli artt. 41, 47<sup>94</sup>, 362 e 363-bis c.p.c.; circa il ritorno del fascicolo, si introduce l'art. 144-bis.1 disp. att. c.p.c., per il quale «dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata», che sostituisce l'abrogato art. 144-*quater*, identico se non per il riferimento all'art. 369 c.p.c., invece che all'art. 137-bis disp. att.; è identica anche la rubrica, che resta *Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte*. La conferma della necessità di una restituzione ed il riferimento esplicito sia al fascicolo d'ufficio che a quelli di parte, potrebbero apparire contraddittori rispetto alla completa telematizzazione giuridica del fascicolo, dunque sconfessarla, ma in realtà sono opportuni, se non necessari, perché le modifiche appena descritte alla disciplina del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione si applicano, per l'art. 35, comma 5<sup>95</sup>, del decreto delegato, ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023<sup>96</sup>, fra i quali naturalmente anche quelli, per così dire, nativi cartacei, nei cui gradi di giudizio precedenti le forme analogiche erano ancora la regola o, tutt'al più, si affiancavano a quelle telematiche. Tuttavia, nell'art. 369 resta invariato il passaggio che onera il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione, se avvenuta<sup>97</sup>, come quello analogo che all'art. 347 c.p.c. impone all'appellante, seppure senza previsione di

---

<sup>93</sup> Dunque, nell'art. 123 *bis* disp. att. c.p.c., riferito al ricorso avverso sentenze non definitive, si sostituisce il rinvio all'art. 369 c.p.c. con quello all'art. 137-*bis* disp. att.

<sup>94</sup> Parallelamente, è stato soppresso il passaggio dell'art. 47 c.p.c., per il quale il giudice che propone il regolamento di competenza d'ufficio «dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione».

<sup>95</sup> Che era il comma 6, prima della sostituzione dell'art. 35 operata dalla l. 197 del 2022.

<sup>96</sup> Data a partire dalla quale, peraltro e come appena visto, in cassazione il deposito telematico diventa obbligatorio.

<sup>97</sup> Sulla più recente giurisprudenza relativa quest'onere, anche in relazione alla conformità della copia depositata all'originale, v. *infra* note 113, 114 e 115.

improcedibilità dalla riforma del 1990, di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata<sup>98</sup>.

Purtroppo, il riordino reso necessario dalla pregressa, già consolidata ed oggi estremamente ampliata telematizzazione dei depositi e dalla conseguente sempre più esclusiva digitalizzazione del fascicolo, è stato quasi totalmente tralasciato in relazione alle disposizioni direttamente o indirettamente riferite al fascicolo cartaceo di parte.

Si è già visto come alla elisione nell'art. 166 c.p.c. del riferimento al fascicolo di parte del convenuto, non sia corrisposta quella per l'attore nell'art. 165; ma anche nell'art. 168, relativo all'iscrizione della causa a ruolo ed alla formazione del fascicolo d'ufficio, è rimasta invariata la precisazione che nel fascicolo d'ufficio il cancelliere inserisce copie degli atti di parte «in carta non bollata», oltre che inutile da oltre vent'anni per l'assorbimento dell'imposta di bollo nel contributo unificato, ormai fuorviante perché indicativa di una distinzione, sensata e sussistente solo se riferita alla forma cartacea, tra originale da depositare in carta bollata nel fascicolo di parte e copia in carta libera da inserire nel fascicolo d'ufficio. Allo stesso modo, non sono stati abrogati, né modificati: l'art. 72 disp. att. c.p.c., per il quale le parti, costituendosi, devono consegnare al cancelliere il proprio fascicolo, che è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio formato a norma dell'art. 168 c.p.c.; l'art. 73 successivo, per il quale le parti debbono consegnare al cancelliere, insieme col proprio fascicolo, le copie degli atti<sup>99</sup> di parte, che debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio, e il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non le contenga; l'art. 74, riferito al contenuto del fascicolo di parte, per il quale gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate dello stesso, sulla cui copertina debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio e il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento; l'art. 75, per il quale il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire al fascicolo di parte la nota spese; e l'art. 76 che riconosce alle parti o ai loro difensori muniti di procura, il potere di esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti, e di farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

Ma soprattutto, è rimasto invariato l'art. 169 c.p.c., che attribuisce alle parti la facoltà di ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo, onerandole però di ridepositarlo ogni volta che il giudice lo disponga, e comunque quella di ritirarlo all'atto della rimessione della causa in decisione, con l'onere di restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale<sup>100</sup>, come pure l'art. 77 disp. att., riferito alle modalità

---

<sup>98</sup> Segnala la necessità, per l'interprete, di verificare la tenuta di disposizioni come quelle di cui agli artt. 347 e 369 c.p.c.: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 121 s.

<sup>99</sup> La disposizione chiarisce che «gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze».

<sup>100</sup> Da segnalare, in proposito, che per Cass. 13 novembre 2020, n. 25783, per quanto l'art. 169 c.p.c., comma 2, ponga un termine perentorio per il rideposito del fascicolo di parte che sia stato ritirato una volta rimessa la causa in decisione, l'omissione di siffatto adempimento non rende nuovi, in appello, gli atti e i documenti che vi erano stati regolarmente depositati, per i quali non opera, dunque, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.

della relativa istanza e della formalizzazione dell'autorizzazione, nonché del ritiro e della restituzione.

Nel complesso, si è persa l'occasione per un più chiaro e completo, espresso e sistematico riordino<sup>101</sup> della disciplina della formazione del fascicolo e della sua trasmissione tra uffici giudiziari, ma ciò non esclude che le disposizioni adottate dal decreto delegato sul tema, parziali e settoriali ma parallele e coerenti rispetto al completo spostamento verso modalità telematiche della formazione e della trasmissione degli atti di parte e degli ausiliari esterni, poi anche, con il d.l. 13 del 2023, di quelli del p.m., dei provvedimenti del giudice e dei verbali, abbiano confermato il definitivo superamento del sistema binario digitale-analogico, che a sua volta aveva rimpiazzato quello esclusivamente cartaceo, in favore di un fascicolo informatico esclusivo, che peraltro poteva già ritenersi tale, nel sistema misto, prima della riforma.

Dunque, in primo luogo ogni richiamo normativo residuo al fascicolo d'ufficio cartaceo, o al fascicolo di parte come diverso rispetto a quello d'ufficio, da quello generale dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. 123 del 2001, per il quale la formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fino a quelli più specifici la cui sopravvivenza si è segnalata, deve intendersi riferito ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, che hanno in precedenza seguito modalità miste digitali-analogiche o esclusivamente cartacee, e poi, con il passaggio completo all'obbligatorietà del deposito telematico, alle ipotesi residue ed eccezionali in cui possono ancora depositati in cancelleria atti, documenti e provvedimenti cartacei, peraltro nella prospettiva futura della distruzione materiale, concretizzata dall'art. 22, comma 4-*bis*, del CAD.

In altre parole, pur in difetto di una sua espressa generalizzazione, che sarebbe stata certamente opportuna, il modello da seguire nell'interpretazione è comunque quello dell'art. 111, comma 2, disp. att. c.p.c. - come modificato nel 2014<sup>102</sup> per l'intervenuta telematizzazione dei depositi -, il quale nel prevedere che «il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il Collegio», esclude l'applicazione della disposizione all'ipotesi in cui le comparse sono depositate con modalità telematiche<sup>103</sup>.

Tanto, tuttavia, con la precisazione da ribadire che il fascicolo esclusivo del processo è quello informatico, di cui l'eventuale fascicolo cartaceo d'ufficio, con quelli di parte in esso inseriti, costituisce una mera appendice/sezione, affatto priva di una propria autonomia giuridica,

---

<sup>101</sup> Auspicato già da G. DELLA PIETRA, *Per un processo civile davvero telematico*, cit., p. 21 s., che giunge a conclusioni analoghe a quelle proposte nel prosieguo, ritenendone alcune praticabili *de iure condito* prima della riforma, in termini di unicità del fascicolo per tutti i gradi di giudizio, di insussistenza dell'onere di rideposito e di vigenza del principio di acquisizione, nonché di modalità di trasmissione dei fascicoli tra i diversi uffici giudiziari.

<sup>102</sup> Dall'art. 45, comma 1-*bis*, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

<sup>103</sup> Analogamente l'art. 45 disp. att. c.p.c., sulla forma delle comunicazioni del cancelliere, distingue espressamente tra il biglietto di cancelleria cartaceo consegnato analogicamente e quello, ormai divenuto la regola, trasmesso a mezzo PEC.

volta a contenere materialmente quanto depositato o ancora depositabile in forma cartacea, ma necessariamente duplicato digitalmente e inserito nel fascicolo telematico e destinato ad essere materialmente distrutto.

L'esclusività del fascicolo informatico ha come corollario l'affermazione del principio di acquisizione di tutto quanto depositato dalle parti<sup>104</sup>, che non possono più disporre degli atti allegati e soprattutto dei documenti prodotti, nel senso che pur permanendo la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo di parte, la mancata ottemperanza all'onere di riprodurlo, nel medesimo o nei successivi gradi, non sottrae agli atti del giudizio quanto in esso contenuto, necessariamente inserito in copia informatica nel fascicolo telematico, con tutti i vantaggi segnalati in termini di economia processuale e di giustizia della decisione<sup>105</sup>.

Allo stesso tempo, la trasmissione dei fascicoli tra uffici giudiziari, sia nei passaggi tra diversi gradi di giudizio<sup>106</sup>, sia nelle altre fattispecie ipotizzabili<sup>107</sup> e previste<sup>108</sup>, non va più intesa come il trasferimento materiale, che oggettivamente può provocare diseconomie processuali per i rischi<sup>109</sup> di lentezza e di smarrimento che comporta, ma come condivisione o passaggio delle

---

<sup>104</sup> Secondo G. RUFFINI, *Il processo civile davanti alla svolta telematica*, cit., p. 982 s., la telematizzazione del fascicolo impone «di ripensare ai rapporti tra principio dispositivo, principio di acquisizione e obbligo di lealtà processuale, permettendo di superare gran parte delle problematiche derivanti dall'equivoco, ancor oggi presente nel sistema del processo civile, derivante dalla pretesa reversibilità delle conseguenze del deposito»; v. anche M. GRADI, *L'acquisizione delle prove documentali*, cit., p. 501 s., per la irreversibilità delle acquisizioni documentali inserite nel fascicolo telematico. Più in generale, sul tema, v. G. REALI, *Il principio di acquisizione processuale e la rinuncia all'interrogatorio formale*, nota a Cass. 7 febbraio 2018, n. 2956, in *Giust. proc. civ.*, 2019, p. 511 ss.

<sup>105</sup> In questo senso: M.C. VANZ, *L'onere di (ri)produzione documentale: esigenze di speditezza processuale e nuove tecnologie digitali*, cit., p. 1242 ss., che condivide anche la conclusione esposta nell'immediato prosieguo sulle modalità di trasmissione del fascicolo tra uffici giudiziari.

<sup>106</sup> Trasmissione che per l'invariato art. 347 il cancelliere del giudizio di appello richiede al cancelliere del giudice di primo grado e che, come visto, dinanzi alla Corte di cassazione è disciplinata dal nuovo art. 137-bis disp. att. c.p.c.

<sup>107</sup> Sulla trasmissione dei fascicoli, non solo nel passaggio tra gradi di giudizio, ma anche tra diverse fasi, come tra procedimento monitorio e relativa opposizione: A. BUONAFEDE, *Il fascicolo informatico*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 214 ss., che giunge a conclusioni analoghe a quelle sostenute nel testo, in termini di modalità di trasmissione e di prevalenza del principio di acquisizione; v. anche, con particolare riferimento al passaggio monitorio-opposizione: A. NERI, *Il procedimento di ingiunzione*, ivi, p. 780 ss.

<sup>108</sup> Dall'art. 126 disp. att. per l'ipotesi generale di riassunzione della causa e dall'art. 186 per la riassunzione dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice competente diverso da quello dell'esecuzione dinanzi al quale l'opposizione è stata proposta, che però naturalmente non è riferito al fascicolo nel suo complesso, ma alla trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

<sup>109</sup> L'aspirazione ad evitarli, o almeno a contenerli, è evidente in Cass. 30 marzo 2022, n. 10164, laddove afferma che «la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento», ritenendo di conseguenza infondato «il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione».

credenziali di accesso al fascicolo informatico della causa<sup>110</sup>, nel pieno rispetto del principio previsto dall'art. 47 del CAD, per il quale le comunicazioni di documenti tra le pp.aa. avvengono - oltre che mediante l'utilizzo della PEC o in cooperazione applicativa - appunto rendendo disponibile il documento «previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso», con la sanzione della responsabilità per danno erariale e responsabilità dirigenziale disciplinare, previste dal medesimo art. 47 in caso di utilizzo di modalità diverse, ovviamente analogiche. Peraltro, questa prospettiva era già considerata nell'architettura normativa originaria del PCT, considerato che secondo l'art. 16 d.P.R. 123 del 2001, ove non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la sua trasmissione può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica<sup>111</sup>, secondo le modalità stabilite dalle regole tecniche, e prima dell'inoltro il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.

Infine, la sentenza è sempre contenuta nel fascicolo informatico, anche se depositata in forma cartacea (finché possibile) e poi necessariamente telematizzata, ed è naturalmente acquisita e trasmessa con esso in ogni eventuale grado del giudizio o fase dinanzi ad altro ufficio giudiziario; di conseguenza, seppure non abrogata dalla riforma, resta definitivamente irrilevante l'inosservanza della disposizione dell'art. 347, comma 2, c.p.c., per la quale l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, non essendo più ipotizzabile l'assoluta irreperibilità del provvedimento impugnato, o di parte di esso, nel fascicolo del giudizio di appello, unica ipotesi in cui, dopo che l'espressa sanzione dell'improcedibilità è stata esclusa con la riforma del 1990, il mancato rispetto di quest'onere poteva ancora determinare effetti in concreto, sempre che, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, il giudice non fosse comunque in grado di decidere nel merito<sup>112</sup>; mentre la produzione della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, con la relata

---

<sup>110</sup> L'accesso da parte dei soggetti abilitati interni al dominio giustizia è regolato sul piano tecnico dall'art. 8 d.m. 44 del 2011, come integrato, in particolare anche sulle credenziali di accesso, dall'art. 10 delle relative Specifiche tecniche.

<sup>111</sup> Secondo A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, cit., p. 122 ss., la trasmissione diretta onnicomprensiva è ostacolata dalla regola dell'onere della parte di allegazione in appello, dunque dalla non operatività del principio di acquisizione, e comunque l'«effettiva operatività è condizionata all'implementazione del sistema informatico di deposito di atti e documenti e, per l'effetto, di formazione dei fascicoli».

<sup>112</sup> Secondo Cass. 30 novembre 2016, n. 24437, il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, il deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità, ma deve assegnare alla parte un termine per il deposito di una copia integrale, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla declaratoria di tipo sanzionatorio (così anche Cass. 16 novembre 2015, n. 23395; v. anche, tra le tante, Cass. 17 ottobre 2007, n. 21833); per Cass. 22 novembre 2016, n. 23713 e Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536, in ogni caso, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito ove disponga, sulla base degli atti, di elementi sufficienti (v. anche, per citare solo alcune delle precedenti, Cass. 16 maggio 2007, n. 11289 e Cass. 20 aprile 2006, n. 9254). Peraltro, Cass. 29 dicembre 2005, n. 28786, riferita ad un'impugnazione proposta prima dell'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, come altre pronunzie precedenti aveva già affermato che «l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione quando risulti che la sentenza stessa sia stata comunque messa a disposizione del giudice d'appello, non avendo il giudice né rilevato di ufficio il mancato deposito, né ordinato all'appellante l'allegazione».



della notifica, ove avvenuta, di cui per l'art. 369 c.p.c. è ancora onerato a pena di improcedibilità il ricorrente, anche in termini di conformità della copia prodotta all'originale<sup>113</sup> e di acquisizione della stessa comunque avvenuta, senza più alcun dubbio resta rilevante esclusivamente ai fini della decorrenza e del rispetto del termine breve ad impugnare<sup>114</sup>, come peraltro già si ricava dai principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, per i quali «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.», ma «anche quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC)», la dichiarazione di improcedibilità è esclusa «ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal

---

<sup>113</sup> Da ultima, v. Cass. 6 maggio 2022, n. 14416, per la quale «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore... oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale», mentre «nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio», principio che «si applica anche all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata di notificazione telematica della decisione impugnata, e del corrispondente messaggio Pec con annesse ricevute, senza attestazione di conformità... oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa». Sul tema, anche per altri riferimenti e a favore di un'interpretazione antiformalistica: S.A. VILLATA, *Contro il neo-formalismo informatico*, cit., par. 6; G.G. POLI, *Per una improcedibilità più mite del ricorso per cassazione. Riflessioni in tema di deposito di copia non autentica della sentenza impugnata e della relata*, nota a Cass. 2 settembre 2019, n. 21941, in *Giust. proc. civ.*, 2019, p. 1137 ss.; ID., *La nuova improcedibilità del ricorso per cassazione, nella “terra di mezzo” tra telematico e analogico*, ivi, p. 441 ss.

<sup>114</sup> Di recente sono contrarie, perché attribuiscono rilevanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità, al mero mancato deposito della copia della sentenza: Cass. 24 gennaio 2022, n. 1949, in materia tributaria, per la quale il ricorso per cassazione è improcedibile, qualora, in luogo della copia autentica, sia depositata una copia della sentenza impugnata “uso studio”, priva del visto di conformità; e Cass. 20 luglio 2020, n. 15393, secondo la quale «ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione... è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un “estratto conforme” rilasciato dalla cancelleria “per uso ufficio”, nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio».

controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio»<sup>115</sup>.

Fabrizio De Vita  
Aggregato dell'Università degli studi di Napoli Federico II

---

<sup>115</sup> Così, a conferma di un orientamento consolidato, la recente Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349, cui, solo nel 2022, sono conformi: Cass. 28 giugno 2022, n. 20796; Cass. 10 maggio 2022, n. 14849; Cass. 15 febbraio 2022, n. 4930; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2872; nonché Cass. 1° agosto 2022, n. 23814, e Cass. 21 luglio 2022, n. 22822, che tuttavia escludono, nelle rispettive fattispecie, la sussistenza dei presupposti per evitare la dichiarazione di improcedibilità. V. anche Cass. 22 aprile 2022, n. 12945, per la quale il ricorso per cassazione è improcedibile ove non venga depositata assieme alla copia della sentenza gravata anche quella della relata della notifica, «non potendo l'irregolarità venir sanata dalla non contestazione da parte del controricorrente».